SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 14 gennaio 2012 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 9 gennaio 2012 vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento validi a partire dal 2012.

Avvertiamo i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti. Preghiamo i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 11 novembre 2011.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 comma 1 della legge 25 novembre 1995, n. 505, il quale stabilisce che l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente è istituito quale ente di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;

Visto l'art. 15, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni in materia di liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari;

Considerato il rilevante disavanzo di amministrazione (di 3.050.845,06 euro), al 31 dicembre 2010, dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, il progressivo peggioramento del disavanzo finanziario di competenza, nonché la mancata approvazione del bilancio preventivo 2011 ed il conseguente ricorso all'esercizio provvisorio;

Considerato che il predetto istituto non ha ottemperato alle ripetute, formali richieste dell'ente vigilante di adottare con procedura di urgenza un circostanziato piano di rientro ed una radicale revisione delle attività sulla base di una congrua valutazione delle reali possibilità operative connesse alle limitate risorse a disposizione;

Considerati gli esiti della verifica contabile condotta dagli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze e formalizzati con nota n. 31083, trasmessa al Ministero degli affari esteri in data 4 marzo 2011;

Verificata l'impossibilità dell'Istituto di perseguire le finalità previste dall'art. 4 delle legge 25 novembre 1995, n. 505, e di assolvere alle sue funzioni indispensabili, alla luce della situazione di completo stallo delle attività, provocata dalle condizioni di grave dissesto finanziario in cui esso versa, evidenziatasi anche con la mancata corresponsione delle retribuzioni del personale dipendente;

Preso atto dell'esaurimento del fido bancario di cui l'ente godeva presso l'Istituto bancario creditore, che ha provocato la situazione di paralisi nelle attività dell'ente e l'impossibilità dello stesso di far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;

Ritenuto che, pertanto, sussistono particolari esigenze di celerità del procedimento, tali da impedire la comunicazione del relativo avvio ai sensi dell'art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che si rende conseguentemente necessario assoggettare l'ente alla liquidazione coatta amministrativa, prevista dal citato art 15, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con successivo trasferimento delle risorse e funzioni al Ministero degli affari esteri, da disporsi con separato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato che è necessario procedere anche alla nomina del commissario liquidatore, il cui compenso sarà determinato con separato provvedimento;

Ritenuto che l'art. 213, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, secondo cui il compenso al commissario è liquidato contestualmente all'autorizzazione del deposito del piano di liquidazione, del conto della gestione e del piano di riparto ai creditori, debba essere applicato nell'osservanza delle esigenze di finanza pubblica, da assicurarsi mediante successivo decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. di determinazione del compenso del commissario medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa

L'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente, con sede in Roma, è assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Nomina del commissario liquidatore

Alla relativa procedura è preposto, in qualità di commissario liquidatore, l'Ambasciatore (ar) Antonio Armellini.
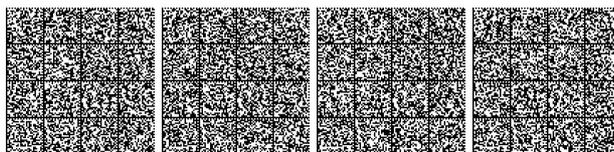
Art. 3.

Disposizioni esecutive

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 197 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

12A00381

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 dicembre 2011.

Delega di attribuzioni ai Sottosegretari di Stato all'interno dr. Carlo DE STEFANO, dr. Giovanni FERRARA, prof. Saverio RUPERTO.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sull'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2011 con il quale il dr. Carlo De Stefano, il dr. Giovanni Ferrara e il prof. Saverio Ruperto sono stati nominati Sottosegretari di Stato all'interno;

Decreta:

Art. 1.

1. I Sottosegretari di Stato dr. Carlo De Stefano, dr. Giovanni Ferrara e prof. Saverio Ruperto sono delegati a rappresentare il Ministro presso le Camere, in relazione alle disposizioni che di volta in volta il Ministro stesso riterrà di impartire, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale o per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari;

2. Ai Sottosegretari di Stato è delegata, altresì, la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie ad ognuno delegate, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate;

3. Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Sottosegretari di Stato sono delegati per le materie nei seguenti articoli indicate.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato dr. Carlo De Stefano è delegato, con esclusione delle materie relative all'immigrazione e all'asilo, per le materie di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

2. Il Sottosegretario di Stato dr. Carlo De Stefano è delegato alla firma dei seguenti provvedimenti:

attribuzione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza (art. 43, regio decreto n. 690/1907);

riconoscimento e classificazione degli esplosivi (art. 53, T.U.L.P.S. approvato con regio decreto n. 773/1931);

iscrizione al catalogo delle armi da sparo e rifiuto di iscrizione nel medesimo catalogo (art. 7, legge n.110/1975 e art. 3, decreto ministeriale 16 agosto 1977);

decisione sui ricorsi gerarchici avverso provvedimenti prefettizi in materia di pubblica sicurezza (art.6, T.U.L.P.S. approvato con regio decreto n. 773/1931);

costituzione del Consiglio superiore di disciplina (art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 737/1981);

riammissione degli stranieri (art. 13,comma 13 decreto legislativo n. 286/1998).

Art. 3.

1. Al Sottosegretario di Stato dr. Carlo De Stefano è delegata la Presidenza della Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, prevista dall'art. 10 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 convertito, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 82.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato dr. Giovanni Ferrara è delegato per le materie di competenza del Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, per le materie di competenza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile e per le materie di competenza del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali relative alla Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali, limitatamente alle tematiche afferenti le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.

2. Il Sottosegretario di Stato dr. Giovanni Ferrara è delegato alla firma dei seguenti provvedimenti:

decreti di autorizzazione delle consultazioni per scopi storici di documenti a carattere riservato (art. 123, decreto legislativo n. 42/2004);

decreti d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali di declaratoria di riservatezza di atti (art. 125, decreto legislativo n. 42/2004);

nomina dei rappresentanti del personale nonché di un Direttore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nel Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 630/1959, e successive modifiche);

provvedimenti di istituzione, soppressione e trasformazione dei distaccamenti permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 2, decreto legislativo n. 139/2006);

provvedimenti relativi ai servizi antincendi presso gli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge n.930/1980 (art. 3, comma 1, legge n. 930/1980);

istituzione di comitati tecnici regionali o interregionali per la prevenzione incendi (art. 20, decreto del presidente della Repubblica n. 577/1982 e art. 22, decreto legislativo n. 139/2006);

provvedimenti di costituzione di comitati tecnici regionali o interregionali «integrati» per lo svolgimento delle istruttorie concernenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (art.19 decreto legislativo n. 334/1999 e art. 22 decreto legislativo n. 139/2006);

sottoscrizione degli accordi nazionali, nonché degli accordi integrativi nazionali relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conclusivi dei procedimenti negoziali di cui al decreto legislativo n. 217/2005;

decreti di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di decisione sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego delle patenti di guida (art. 120, decreto legislativo 285/1992).

Art. 5.

1. Il Sottosegretario di Stato prof. Saverio Ruperto è delegato per le materie relative all'immigrazione e all'asilo di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione, per le altre materie di competenza del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e per le materie di competenza del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con esclusione delle tematiche afferenti le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.

2. Il Sottosegretario di Stato prof. Saverio Ruperto è delegato alla firma deiseguenti provvedimenti:

attribuzione e diniego della cittadinanza italiana (articoli 5,7 e 8, legge n. 91/1992, e art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 572/1993);

approvazione delle nomine dei ministri di culto diversi dal cattolico (articoli 20 e 21, regio decreto n. 289/1930);

designazione dei ministri di culto abilitati all'assistenza religiosa a detenuti ed internati (art. 55, decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1976).

Art. 6.

1. È delegata ai Sottosegretari di Stato dr. Carlo De Stefano, dr. Giovanni Ferrara e prof. Saverio Ruperto, relativamente alle predette materie, la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri Organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Art. 7.

1. Resta riservata alla potestà del Ministro, ferme restando le summenzionate disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ogni atto o provvedimento che, ancorché rientrante nelle materie sopra specificate, sia dal Ministro direttamente compiuto o a sé avocato ovvero riguardi questioni di particolare rilievo.

2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 2 dicembre 2011

Il Ministro: CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2011
Registro n. 1, Interno, foglio n. 232

12A00394

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Mariana Dimitrova Borissova, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLATICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Mariana Dimitrova Borissova;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 12 marzo 2011, l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello C2 Celi 5 doc, rilasciato dal centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 9 novembre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2872 del 21 aprile 2011, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la comunicazione dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte n. 12620-U/C31a in data 22 novembre 2011 – acquisita al protocollo di questa direzione generale con il n. 8300 del 12 dicembre 2011 – con la quale il predetto ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dalla predetta prof.ssa Mariana Dimitrova Borissova;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito dal diploma di istruzione post-secondario «Diploma za vishe obrazovaine» serie NSA B 2009, n. 113053 con n. di reg. 21727 rilasciato in data 23 aprile 2009 dall'Accademia nazionale dello sport «Vasil Levski» di Sofia (Bulgaria), posseduto dalla cittadina bulgara prof.ssa Mariana Dimitrova Borissova, nata a Razlog (Bulgaria) il 6 aprile 1977, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso e/o abilitazione:

29/A Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado;

30/A Scienze motorie e sportive.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2011

Il direttore generale: PALUMBO

12A00295
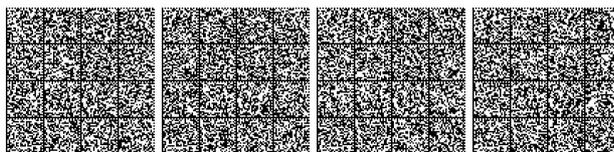
DECRETO 14 dicembre 2011.

Rettifica del decreto 25 giugno 2010, relativo al riconoscimento, alla prof.ssa Diana Xhiveshi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il proprio decreto in data 25 giugno 2010, prot. n. 4851, con il quale il titolo di formazione professionale della prof.ssa Diana Xhiveshi è stato riconosciuto abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi 45/A lingua straniera (Inglese) e 46/A lingue e civiltà straniere (Inglese);

Accertato che nel decreto di cui trattasi risulta menzionato il solo cognome di nascita dell'interessata Xhiveshi presente su tutta la documentazione prodotta, in difformità con quello da coniugata Shehaj riportato sul documento di riconoscimento;

Vista la richiesta di rettifica avanzata dall'interessata in data 11 novembre 2011, relativa alla richiesta della menzione, nelle proprie generalità, del cognome Shehaj da coniugata;

Considerata, pertanto, la necessità di rettificare il citato provvedimento;

Decreta:

1. Il cognome di Xhiveshi indicato nel decreto direttoriale 25 giugno 2010, prot. n. 4851, è rettificato con l'aggiunta del cognome Shehaj da coniugata.

2. Il decreto direttoriale prot. n. 4851 del 25 giugno 2010 di riconoscimento della formazione professionale per l'esercizio in Italia della professione di docente nelle classi di concorso e/o abilitazione 45/A lingua straniera (Inglese) e 46/A lingue e civiltà straniere (Inglese) deve pertanto intendersi riferito alla prof.ssa Diana Xhiveshi in Shehaj, nata a Diber (Albania) il 6 giugno 1971.

3. Il decreto così rettificato dispiega efficacia dal 25 giugno 2010.

4. II presente decreto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2011

Il direttore generale: PALUMBO

12A00296

DECRETO 15 dicembre 2011.

Piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), ed in particolare l'art. 1, comma 24, che dispone l'incremento della dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università per un importo, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, destinando quota parte delle risorse al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare gli articoli 18 e 24, nonché l'articolo 29, comma 9, che riserva una quota delle risorse stanziate dalla legge di stabilità per il 2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle università, non superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della stessa legge, prevedendo che l'utilizzo delle predette risorse sia disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2-*bis* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 4-*bis*, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2011, pari a 13 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2011, di 93 milioni di euro per l'esercizio 2012 e di 173 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2013;

Visto il Decreto Interministeriale del 25 ottobre 2010, con il quale è stato approvato il piano programmatico di cui all'art. 2, comma 429 della legge 24 dicembre 2007 n. 244:

Ritenuta la necessità di disporre l'utilizzo dell'importo di 13 milioni di curo per l'anno 2011 e di 78 milioni di curo a decorrere dall'anno 2012:

Visto il parere conforme della VII Commissione della Camera dei deputati e della VII Commissione del Senato della Repubblica, espresso rispettivamente in data 21 settembre e 27 settembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 24 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 ad incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università e destinate al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia, la quota parte di 13 milioni di euro per l'anno 2011 e 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, è ripartita fra le università statali per l'anno 2011, sulla base dei seguenti criteri:

a) sono destinatarie dell'intervento le università che non hanno superato il limite massimo determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera *e)* della citata legge n. 240 del 2010, ovvero, nelle more dell'attuazione della predetta norma, il limite del 90 per cento delle spese fisse per il personale rispetto ai trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario, di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, calcolato al 31 dicembre 2010, tenendo conto delle riduzioni relative ai costi per gli incrementi stipendiali e al calcolo parziale delle spese per il personale sanitario, applicate ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni;

b) le risorse sono ripartite in misura proporzionale al peso percentuale di ciascuna università risultante dall'applicazione dei criteri e indicatori riportati nell'allegato 1, che è parte integrante del presente decreto, in linea con il modello unico di finanziamento per l'attribuzione della quota premiale del fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

c) alle Università statali per stranieri e agli Istituti universitari ad ordinamento speciale le risorse sono assegnate in misura proporzionale al peso del rispettivo Fondo di finanziamento ordinario consolidabile.

2. Ciascuna università utilizza le risorse assegnate ai sensi del comma 1 per la chiamata di professori di seconda fascia, esclusivamente secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della citata legge n. 240 del 2010. Fino all'entrata in vigore dello statuto adottato ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge n. 240 del 2010, le chiamate sono di competenza delle strutture didattiche e scientifiche previste dallo statuto vigente. Per le chiamate di cui al presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di turn over del personale universitario di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Pertanto, se il soggetto è chiamato dalla medesima università in cui presta servizio a tempo indeterminato, il relativo passaggio non comporta economie da cessazione ai sensi del predetto art. 66, comma 13 del decreto-legge n. 112 del 2008.

3. Ai fini della chiamata dei professori associati, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'articolo 29, comma 8 della citata legge n. 240 del 2010.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 dicembre 2011

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2011
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 15, foglio n. 128

Allegato 1

Criteri e indicatori per la ripartizione della quota di cui alla legge gennaio 2009, n. 1

Qualità dell'offerta formativa e risultati dei processi formativi (34%)

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
domanda	A1	Studenti iscritti regolari nell'a.a. 2009/10 che abbiano conseguito almeno 5 crediti nel 2010, distinti per gruppo A, B, C, D e ponderati con uno specifico peso (4 per il gruppo A, 3 per il gruppo B, 2 per il gruppo C e 1 per il gruppo D). A tale indicatore sono applicati i seguenti correttivi: a) di sostenibilità dell'offerta formativa (K_A); b) di contesto territoriale (K_T); dove: K_A=Rapporto tra il numero di docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti e il numero teorico di corsi attivati nell'a.a. 2010/11 (corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico). Per il calcolo dell'indicatore si rapporta il valore specifico con quello mediano. K_T=compensazione della minor capacità contributiva delle regioni, calcolata sulla base della distribuzione dei redditi netti familiari dell'indagine "Redditi e condizioni di vita" dell'ISTAT.	0,5
risultati	A2	Rapporto tra CFU effettivamente acquisiti nel 2010 e CFU previsti per gli studenti iscritti nell'a.a. 2009/10, distinti per gruppi di corso. Per il calcolo dell'indicatore si rapporta il valore specifico con quello mediano del gruppo di riferimento.	0,5

Fonte dei dati:

- A1: Anagrafe nazionale degli studenti, Banca dati Offerta Formativa, Archivio docenti; ISTAT: Indagine sulle condizioni di vita
- A2 : Anagrafe nazionale degli studenti.

Qualità della Ricerca scientifica (66%)

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
ricerca	B1	Percentuale di docenti e ricercatori presenti in progetti PRIN 2006-2009 valutati positivamente, "pesati" per il fattore di successo dell'area scientifica	0,40
	B2	Media degli indicatori relativi al programma "Futuro in ricerca" 2008 e 2010, a valere sul fondo FIRB. Per ogni anno considerato, l'indicatore è stato costruito come media dei tassi di partecipazione pesati con i relativi tassi di successo, calcolati sulle diverse linee di finanziamento e normalizzati rispetto ai valori di sistema.	0,15
	B3	Coefficiente di ripartizione delle risorse destinate alle Aree – VTR 2001-03 – CIVR	0,20
	B4	Media delle percentuali di: 1) finanziamento e di successo acquisiti dagli atenei nell'ambito dei progetti del VII PQ - Unione Europea – CORDIS; 2) finanziamento dall'Unione Europea; 3) finanziamento da altre istituzioni pubbliche estere.	0.25

Fonte dei dati:

- B1: Banca dati PRIN
- B2: Banca dati FIRB, Archivio docenti e Banca dati Dottorati
- B3: Tabella CIVR su VTR 2001-03 (limitata alle università che partecipano al riparto)
- B4: Banca dati Unione Europea, Rilevazione sull'Omogenea Redazione dei Conti Consuntivi (2008-2009).

12A00303

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Annalisa Myriam Fresi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Annalisa Myriam Fresi, nata il 14 settembre 1982 a Tempio Pausania (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Fresi è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 3 aprile 2008 in Italia presso la Università degli studi di Sassari;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Murcia» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma 5, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Annalisa Myriam Fresi, nata il 14 settembre 1982 a Tempio Pausania (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.
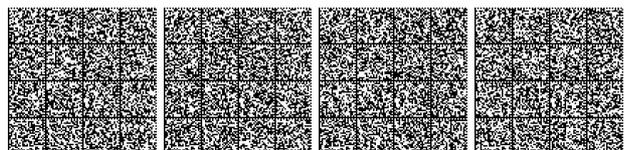
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 2 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A00288

DECRETO 2 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Marco Odracci, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Marco Odracci, nato il 28 luglio 1983 a Brescia, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Odracci è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 7 ottobre 2005 in Italia presso la Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Ritenuto, altresì, di non attribuire ulteriore rilevanza al certificato prodotto, attestante la iscrizione al primo anno di un Dottorato di ricerca presso la Università degli studi di Brescia, in quanto vertente su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma 5, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Marco Odracci, nato il 28 luglio 1983 a Brescia, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 2 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A00289

DECRETO 2 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Stramare Elise, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Stramare Elise, nata il 28 settembre 1984 ad Anderlecht (Belgio), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo accademico professionale conseguito in Belgio ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A – settore civile ambientale, e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che ha conseguito un titolo accademico quinquennale di «Ingenieur civil architecte» presso la «Universitè libre de Bruxelles» nel settembre 2008;

Considerato che, secondo la attestazione della Autorità competente belga, detto titolo configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3, 2 lett. *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 16 settembre 2011 nel corso della quale, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, è stato evidenziato che la formazione acquisita dalla richiedente è particolarmente carente soprattutto nella impiantistica civile, e che tali lacune devono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Stramare Elise, nata il 28 settembre 1984 ad Anderlecht (Belgio), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingenieur civil architecte», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della medesima professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi venti.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) Tecnica delle costruzioni – Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni, 2) Impianti tecnici nell'edilizia e territorio, e solo orali 3) Geotecnica e tecnica delle fondazioni, 4) Costruzione di strade, ferrovie e aeroporti.

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.

Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie come sopra individuate.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie individuate, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale della candidata. All'esame orale la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui sopra.

La richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 2 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A00290

DECRETO 2 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Caridi Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere sezione A.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Caridi Andrea, nato il 7 aprile 1985 a Genova, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «Ingenieur diplomè» rilasciato dalla «Commisssion des Titres d'Ingenieurs», ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore dell'informazione e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che il richiedente ha conseguito un «Master of Engineering» presso «Telecom ParisTech» nel marzo 2010;

Tenuto conto che ha conseguito la laurea specialistica in «Ingegneria delle telecomunicazioni» presso la Università degli studi di Genova nel febbraio 2010, nell'ambito della convenzione per il rilascio del doppio titolo di studio tra questa Università e l'Istituto Telecom ParisTech;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che sono state riscontrate differenze accademiche e professionali per quanto concerne la richiesta di iscrizione nella sezione A settore dell'informazione, pertanto è necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Caridi Andrea, nato il 7.4.1985 a Genova, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingenieur diplomè» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi sei.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulla seguente materia orale: Bioingegneria elettronica.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.

Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto e costituita da un esame orale da svolgersi in lingua italiana, consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti la materia sopra indicata ed altresì le conoscenze di deontologia professionale del candidato.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui sopra.

Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 2 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A00291

DECRETO 2 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. van Ruijven Frederik Cornelis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. van Ruijven Frederik Cornelis, nato il 25 dicembre 1972 a Vlaardingen (Paesi Bassi), cittadino olandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo professionale, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico «Luchtvaart-En Ruimtevaarttechniek» presso la «Technische Universiteit Delft» nel 1992;

Tenuto conto che ha conseguito una specializzazione nell'anno 1997 nella stessa materia e presso la stessa Università;

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente olandese la professione di ingegnere non è regolamentata;

Considerato inoltre, che in Olanda la formazione nel campo ingegneristico non è regolamentata;

Tenuto conto che il richiedente ha documentato di aver esercitato a tempo pieno la professione per due anni nel corso degli ultimi dieci, ai sensi dell'art. 13 punto 2 della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. van Ruijven Frederik Cornelis, nato il 25 dicembre 1972 a Vlaardingen (Paesi Bassi), cittadino olandese, è riconosciuto il titolo professionale conseguito in Olanda quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi otto.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) Impianti elettrici (scritta e orale), 2) Impianti chimici (orale).

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia come sopra individuata.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie sopra individuate ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale.
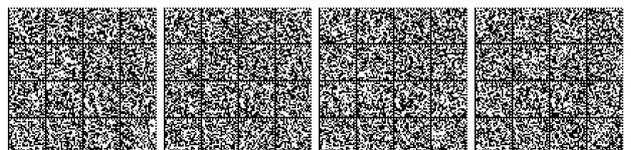
Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie sopra individuate. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 2 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A00292

DECRETO 2 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Jacopo Rossi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Jacopo Rossi, nato il 26 settembre 1983 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Rossi è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 18 aprile 2008 in Italia presso la Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Jacopo Rossi, nato il 26 settembre 1983 a Roma, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candi-

dato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 2 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A00293

DECRETO 2 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Simone Liberatore, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Simone Liberatore, nato il 21 giugno 1973 a Lanciano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Liberatore è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 29 marzo 2001 in Italia presso la Università degli studi di Teramo;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lanciano;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all' «Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Simone Liberatore, nato il 21 giugno 1973 a Lanciano (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «advocat» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 2 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A00294

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 novembre 2011.

Definizione dei requisiti minimi per le organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1997 recante «Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1997;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n.211, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.184 del 9 agosto 2003, recante «Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione delle norme delle buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico»;

Visto, in particolare, l'art. 20, comma 3, del richiamato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, che prevede che con decreto del Ministro della salute sono stabiliti i requisiti minimi di cui devono essere in possesso organizzazioni private alle quali il promotore della sperimentazione può affidare una parte o tutte le proprie competenze in tema di sperimentazione clinica, come previsto dalle norme di buona pratica clinica, ferme restando le responsabilità del promotore della sperimentazione connesse con la medesima, e considerato che tali organizzazioni si identificano con le Organizzazioni di Ricerca a Contratto (CRO) di cui al paragrafo 1.20 dell'allegato 1 al richiamato decreto ministeriale 15 luglio 1997;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 novembre 2007, recante «Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali»;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3, del richiamato decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, che disciplina la possibilità di delega delle proprie funzioni da parte del promotore a società, istituzioni od organizzazioni, nonché persone fisiche, in possesso dei richiamati requisiti minimi;

Visto il decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, recante «Definizione dei requisiti minimi per le organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali»;

Vista la determinazione del direttore generale dell'AIFA del 23 dicembre 2008 «Autocertificazione dei requisiti minimi delle organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali ai sensi dell'art. 7, commi 5 e 6, e dell'art. 8 del decreto ministeriale 31 marzo 2008»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 2010, con il quale su conforme parere del Consiglio di Stato n. 3922/2009 è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento, previa sospensiva, del medesimo decreto 31 marzo 2008;

Ritenuto necessario dettare una nuova disciplina che, sostituendo integralmente quella già dettata con il decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, espliciti e dettagli ulteriori figure professionali e attività non previste dal precedente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti minimi di cui devono essere in possesso le organizzazioni private di cui all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, o qualsiasi altro organismo cui il promotore della sperimentazione ha affidato una parte o tutte le proprie competenze in tema di sperimentazione clinica e definite al successivo art. 2 organizzazioni di ricerca a contratto (CRO).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) Organizzazione di Ricerca a Contratto (CRO): una società, un'istituzione, o un'organizzazione privata o qualsiasi altro organismo con cui il promotore della sperimentazione ha stipulato un contratto o ha stipulato altra forma di accordo, per affidare alla stessa una parte o tutte le proprie competenze in tema di sperimentazione clinica (stesura del protocollo, selezione dei centri e degli sperimentatori, selezione e utilizzazione del monitor, elaborazione dei report, analisi statistica, preparazione della documentazione da sottoporre all'autorità regolatoria ecc.), come previsto dalle Norme di Buona Pratica Clinica (GCP), ferme restando le responsabilità del promotore della sperimentazione medesima connesse con la sperimentazione stessa;

b) Norme di Buona Pratica Clinica (GCP): le norme di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997 e di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, richiamati in premessa;

c) Promotore della sperimentazione (sponsor): una società, istituzione oppure un organismo che si assume la responsabilità di avviare, gestire ed eventualmente finanziare una sperimentazione clinica. È altresì considerata promotore della sperimentazione una persona fisica o giuridica che, oltre ad assumersi la responsabilità sopraindicata, svolge il ruolo di sperimentatore presso le strutture di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004, limitatamente ai casi in cui si tratti di sperimentazioni a fini non industriali nell'ambito dei compiti istituzionali;

d) Monitor: la persona che valuta l'andamento dello studio presso i centri clinici, per garantire che la ricerca venga effettuata in osservanza del protocollo, delle Procedure Operative Standard (SOP), delle disposizioni normative applicabili, delle Norme di Buona Pratica Clinica (GCP) ed è responsabile delle attività di monitoraggio della sperimentazione come previsto dall'allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997;

e) Assicurazione di qualità (QA): il complesso delle azioni pianificate e sistematiche che vengono predisposte per garantire:

1) che gli studi affidati alla CRO siano condotti e che i dati siano prodotti, documentati (registrati) e comunicati nel rispetto delle GCP e delle disposizioni normative applicabili;

2) che tutte le attività della CRO soddisfino i requisiti di qualità.

f) Verifica o auditing: il controllo sistematico ed indipendente delle attività e dei documenti pertinenti allo studio per determinare se siano state espletate le attività relative allo studio/centro sperimentale, e se i dati siano stati registrati, analizzati e accuratamente trasmessi in conformità al protocollo, alle Procedure Operative Standard della CRO e del promotore, alla Buona Pratica Clinica (GCP) e alle disposizioni normative applicabili;

g) Responsabile della verifica o Auditor: la persona che assume la responsabilità e il relativo coordinamento delle attività della CRO connesse con la verifica o auditing;

h) Direttore medico o scientifico: la persona che assume la responsabilità tecnico-scientifica e il relativo coordinamento delle attività della CRO connesse con gli aspetti di carattere medico o scientifico;

i) Responsabile statistico: la persona che assume la responsabilità tecnico scientifica e il relativo coordinamento delle attività della CRO connesse con gli aspetti di carattere statistico;

l) Monitor esperto: la persona in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, comma 1 o 2 unitamente ai requisiti previsti al comma 5 del medesimo art. 4;

m) Auditor esperto: una persona in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5, comma 1 o 2 unitamente ai requisiti previsti al comma 5 del medesimo art. 5;

n) Sperimentazione: sperimentazione clinica dei medicinali così come definita dalla lettera *o)*, comma 1, dell'articolo1 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200.

Art. 3.

Requisiti minimi generali

1. La CRO per poter operare deve soddisfare almeno i seguenti requisiti generali:

a) requisiti di carattere organizzativo e strutturale:

1) esistenza di atto costitutivo della CRO e relativo statuto, coerente con l'obiettivo della CRO stessa;

2) esistenza di un elenco delle attività che la CRO si rende disponibile a compiere;

3) presenza di organigramma funzionale e organigramma nominativo nel quale siano definite le figure responsabili delle attività della CRO e le persone a tali attività attribuite;

4) presenza di direttore medico o direttore scientifico con laurea rispettivamente in medicina o in discipline scientifiche attinenti alle tematiche svolte dalla CRO, con documentata esperienza di almeno due anni in uno o più settori medico o scientifici di competenza della CRO;

5) presenza di personale qualitativamente idoneo e quantitativamente sufficiente alle attività previste;

6) dotazione di sede operativa adeguatamente strutturata per assicurare il corretto svolgimento delle attività di competenza della CRO e l'archiviazione protetta dei documenti riservati.
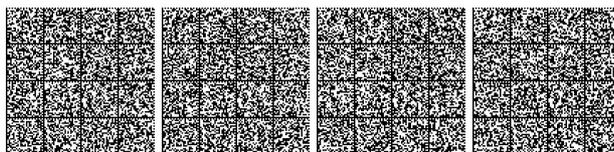
b) Requisiti di qualità:

1) presenza di procedure operative standard per le attività che la struttura si rende disponibile a compiere;

2) presenza di un sistema di assicurazione della qualità, impostato e definito secondo norme ISO o equivalenti, nonché messo in opera e mantenuto, e relativo manuale di qualità;

3) documentata attività di assicurazione della qualità (QA);

4) presenza di un responsabile QA, in possesso di diploma di laurea, con documentata esperienza di almeno 1 anno di attività pratica nel settore e con almeno 15 giorni, effettuati nell'ultimo biennio, di attività formativa teorica nel settore della assicurazione della qualità in generale e specifica per le attività della CRO; tale figura non è necessariamente sovrapponibile all'auditor sulle sperimentazioni di cui al successivo art. 5;

5) predisposizione e documentata attuazione di un programma annuale di formazione rivolta al personale dipendente e consulente;

6) conformità alle GCP di tutte le attività della CRO;

7) sistema di documentazione adeguato per assicurare la tracciabilità di tutte le attività della CRO.

c) Requisiti per l'aggiornamento del personale:

1) Il personale che svolge le attività di carattere tecnico-scientifico e di assicurazione controllo della qualità che la CRO si rende disponibile a compiere, nonché il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, punto 4), deve seguire, fatte salve diverse specifiche disposizioni, almeno 30 ore di aggiornamento ogni 12 mesi nelle tematiche relative alle funzioni ad esso attribuite. È esonerato da tale aggiornamento il personale amministrativo, finanziario, delle risorse umane e dei servizi generali.

Art. 4.

Requisiti per l'attività di monitoraggio

1. Qualora la CRO svolga attività di monitoraggio, si dovrà dotare del relativo personale in possesso almeno dei seguenti requisiti:

a) possesso del diploma di laurea in discipline sanitarie/scientifiche attinenti alle tematiche da svolgere;

b) almeno 40 ore di formazione teorica effettuata nell'arco dei 12 mesi che precedono l'inizio delle attività di monitoraggio in relazione ai seguenti argomenti:

1) metodologia e normativa della sperimentazione clinica;

2) GCP;

3) norme di Buona Pratica di Fabbricazione (GMP) con specifico riferimento al farmaco in sperimentazione;

4) farmacovigilanza;

5) sistemi di qualità e assicurazione di qualità;

6) compiti del monitor di cui al paragrafo 5.18 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997;

c) almeno 20 giorni di attività di monitoraggio in affiancamento a monitor esperti effettuati nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'attività autonoma di monitoraggio. Tale affiancamento dovrà essere svolto almeno per il 50% durante le visite presso i centri sperimentali prima dell'avvio, durante l'esecuzione e dopo la conclusione di una sperimentazione; per il personale con documentata esperienza di coordinamento delle attività dei monitor, tramite specifica attività in sede svolta per almeno 6 mesi nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'attività autonoma di monitoraggio, il minimo dei giorni di attività di monitoraggio in affiancamento richiesto è di 5 giorni, di cui almeno 3 durante le visite presso i centri sperimentali;

d) almeno 4 mesi di attività nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'attività autonoma di monitor, nei settori del controllo e/o della vigilanza sui medicinali e/o della sperimentazione clinica; in alternativa, ulteriori 40 giorni di attività di cui alla lettera *c)* effettuati nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'attività autonoma di monitoraggio; in alternativa conseguimento di master universitario post laurea o scuola di perfezionamento o equivalente corso post laurea universitario in sperimentazioni cliniche o in scienze regolatorie o in discipline equivalenti, nei 36 mesi precedenti l'inizio dell'attività autonoma di monitoraggio;

e) formazione specifica sulla sperimentazione oggetto di monitoraggio.

2. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia svolto le funzioni di monitor delle sperimentazioni di cui al paragrafo 5.18 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997, ed è in grado di documentare tale attività, è esentato dal possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e può continuare a svolgere le proprie funzioni.

3. La CRO deve avvalersi di Monitor che, oltre ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, seguano specifici aggiornamenti annuali di durata non inferiore a 30 ore su uno o più dei seguenti argomenti:

a) metodologia e normativa sulla sperimentazione clinica;

b) GCP;

c) GMP con specifico riferimento al farmaco in sperimentazione;

d) sistemi di qualità;

e) farmacovigilanza;

f) argomenti clinico-scientifici attinenti alle sperimentazioni cliniche;

g) altri argomenti connessi con i compiti da espletare.

4. Per il monitoraggio di sperimentazioni o centri che utilizzano sistemi tecnologici avanzati, quali ad esempio schede di raccolta dati elettroniche (e-CRF) è necessario dimostrare di aver compiuto idonea formazione ed aggiornamento nello specifico settore.

5. Il Monitor esperto, come definito all'art. 2, lettera *l)*, del presente decreto, è colui in grado di svolgere attività autonoma di monitoraggio e che annualmente esegue almeno 15 giorni in visite di monitoraggio.

6. Per il monitor e il monitor esperto, l'interruzione giustificata dell'attività non è di ostacolo alla ripresa della stessa e non comporta la perdita della qualifica. Tuttavia, per il solo monitor, nei casi di interruzione giustificata superiori a dodici mesi, prima della ripresa dell'attività autonoma di monitoraggio è necessario eseguire almeno 2 visite di monitoraggio in affiancamento a personale con la stessa qualifica e per le stesse attività.

Art. 5.

Requisiti per l'attività di auditing sulle sperimentazioni o sui centri sperimentali

1. Qualora la CRO svolga attività di auditing sulle sperimentazioni o sui centri sperimentali, si dovrà dotare del relativo personale in possesso almeno dei seguenti requisiti:

a) possesso del diploma di laurea o laurea specialistica, in discipline sanitarie/scientifiche attinenti alle tematiche da svolgere;

b) almeno 60 ore di formazione teorica effettuata nell'arco dei dodici mesi che precedono l'inizio delle attività di auditing in relazione ai seguenti argomenti:

1) sistemi di qualità e assicurazione di qualità;

2) metodologia e normativa della sperimentazione clinica;

3) GCP;

4) norme di Buona Pratica di Fabbricazione (GMP) con specifico riferimento al farmaco in sperimentazione;

5) farmacovigilanza;

6) compiti dell'auditor di cui al paragrafo 5.19 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997;

c) almeno 20 giorni di attività di auditing in affiancamento a auditor esperti effettuati nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'attività autonoma di auditor; tale affiancamento dovrà essere svolto almeno per il 50% durante le visite presso i centri sperimentali;

d) almeno 4 mesi di attività nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'attività autonoma di auditor, nei settori dell'assicurazione e/o controllo della qualità o della vigilanza sui medicinali o della sperimentazione clinica; in alternativa, ulteriori 40 giorni di attività di cui al punto *c)* o 60 giorni di attività come monitor effettuati nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'attività autonoma di auditing; in alternativa, conseguimento di master universitario post laurea o scuola di perfezionamento o equivalente corso post laurea universitario in sperimentazioni cliniche o in scienze regolatorie o in discipline equivalenti, nei 36 mesi precedenti l'inizio dell'attività autonoma di auditor;

e) formazione specifica sulla sperimentazione oggetto di audit.

2. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia svolto le funzioni di Auditor delle sperimentazioni di cui al paragrafo 5.19 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997, ed è in grado di documentare tale attività, è esentato dal possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del presente articolo e può continuare a svolgere le proprie funzioni.

3. La CRO deve avvalersi di Auditor che, oltre ai requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, seguano specifici aggiornamenti annuali di durata non inferiore a 30 ore su uno o più dei seguenti argomenti:

a) metodologia e normativa sulla sperimentazione clinica;

b) GCP;

c) GMP per il farmaco in sperimentazione;

d) sistemi di qualità;

e) farmacovigilanza;

f) argomenti clinico-scientifici attinenti alle sperimentazioni cliniche;

g) altri argomenti connessi con i compiti da espletare.

4. Per l'auditing di sperimentazioni o centri che utilizzano sistemi tecnologici avanzati, quali ad esempio schede di raccolta dati elettroniche (e-CRF) è necessario dimostrare di aver compiuto idonea formazione ed aggiornamento nello specifico settore.

5. L'Auditor esperto, definito dall' art. 2, lettera *m)* del presente decreto, è colui in grado di svolgere attività autonoma di audit e che annualmente esegue almeno 12 giorni di audit.

6. Per l'auditor e l'auditor esperto, l'interruzione giustificata non è di ostacolo alla ripresa della stessa e non comporta la perdita della qualifica. Tuttavia, per il solo auditor, nei casi di interruzione giustificata superiori a dodici mesi, prima della ripresa dell'attività autonoma di auditing è necessario eseguire almeno 2 visite di audit in affiancamento a personale con la stessa qualifica e per le stesse attività.

7. Coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 31 marzo 2008, essendo in possesso dei requisiti previsti dallo stesso, abbiano eseguito almeno 1 visita di audit, possono continuare tale attività anche se la laurea di cui sono in possesso non è in materie sanitarie/scientifiche.

Art. 6.

Requisiti per l'analisi statistica e la gestione dei dati

1. Qualora la CRO svolga attività di analisi statistica di dati provenienti da sperimentazioni cliniche, si dovrà dotare di responsabile statistico qualificato, in possesso almeno dei seguenti requisiti:

a) laurea in una disciplina statistica o in disciplina equivalente per lo svolgimento dei propri compiti o laurea in una disciplina di tipo scientifico il cui piano di studi preveda un'adeguata formazione di tipo statistico o titolo universitario di specializzazione, di dottorato o di master in discipline statistiche di I o II livello;

b) almeno due anni di esperienza sulle tematiche di propria responsabilità;

c) aggiornamento annuale sulle tematiche di propria responsabilità.

2. Le attività di gestione dati dovranno essere svolte da personale qualificato e mediante software idonei e validati secondo quanto previsto dalle GCP.

3. Per le attività di cui al presente articolo la CRO dovrà dotarsi di strutture e di sistemi informatici adeguati a garantire la sicurezza fisica e logica dei dati.

Art. 7.

Operatività e notifica dei requisiti

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono operare per sperimentazioni condotte sul territorio italiano, solo le CRO in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti, fatto salvo quanto previsto dai commi successivi.

2. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia compiuto la documentata funzione di direttore scientifico, oppure di QA, di cui all'art. 3, può proseguire lo svolgimento di tali funzioni anche se non è in possesso dei requisiti di laurea previsti dall'art. 3.

3. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolga la documentata funzione di responsabile statistico di cui all'art. 6, può proseguire nell'adempimento di tali funzioni anche se non è in possesso dei titoli universitari previsti nel medesimo art. 6, comma 1, lettera *a)*.

4. Singoli professionisti o operatori che svolgano, nell'ambito delle proprie attività libero professionali o di consulenza e a seguito di contratto con il promotore delle sperimentazioni o con una CRO, singole funzioni di cui al presente decreto, debbono possedere gli stessi requisiti previsti dallo stesso per l'espletamento di tali funzioni, e debbono operare nell'ambito del sistema di qualità di tali strutture.

5. Le CRO che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già trasmesso i propri requisiti, non sono tenute a presentarli nuovamente e possono continuare ad operare. Le CRO che, invece, si siano costituite dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 31 marzo 2008, e non abbiano ancora provveduto alla registrazione nell'Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei Medicinali (OsSC), per poter continuare ad operare debbono notificare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il possesso dei predetti requisiti tramite autocertificazione, redatta conformemente a quanto previsto agli allegati al presente decreto, da trasmettere all'Ispettorato GCP e all'Ufficio Ricerca e Sperimentazioni Cliniche dell'AIFA.

6. Nel caso di attivazione di nuove CRO successiva all'entrata in vigore del presente decreto, la notifica di cui al precedente comma 5 deve avvenire almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività.

7. Il possesso dei requisiti di cui al presente decreto, notificati ai sensi del presente articolo, può essere oggetto di verifica da parte dell'AIFA, nell'ambito dell'attività ispettiva prevista dall'art. 15 del decreto legislativo del 24 giugno 2003 n. 211 e dai Capi V e VI del decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 200.

8. Le CRO, le Aziende farmaceutiche e i promotori di sperimentazioni cliniche devono rilasciare ai dipendenti e/o collaboratori aventi diritto e che ne facciano richiesta la documentazione attestante le attività eseguite inerenti il presente decreto.

Art. 8.

Rappresentanza legale e responsabilità dei promotori

1. Le CRO con sede al di fuori dell'Italia che intendono svolgere attività nel territorio italiano devono avere legale rappresentanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea e devono possedere requisiti almeno equivalenti a quelli di cui al presente decreto.

2. Il presente decreto non esonera i promotori delle sperimentazioni che affidano alle CRO una parte o tutte le proprie competenze in tema di sperimentazione clinica, dalle responsabilità ad essi attribuite dalle norme vigenti in materia di sperimentazione.

Art. 9.

Modalità di trasmissione delle informazioni

1. Le modalità per la trasmissione delle informazioni all'AIFA seguono quanto previsto dalla determinazione 23 dicembre 2008 citata in premessa.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

2. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 31 marzo 2008 ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2011
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 15, foglio n. 7

ALLEGATO *1*

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE IN OTTEMPERANZA ALL'ARTICOLO 7, COMMA 5, DEL DECRETO RECANTE "Definizione dei requisiti minimi per le organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali."(per CRO CON SEDE IN ITALIA)

da inviare:

- **per via telematica tramite l'indirizzo internet: http://oss-sper-clin.agenziafarmaco.it/nuovi_utenti.htm che provvederà all'inoltro automatico all'Ispettorato GCP e all'Ufficio Ricerca e Sperimentazioni Cliniche dell'AIFA;**
- **per posta ordinaria all'Ispettorato GCP e all'Ufficio Ricerca e Sperimentazioni Cliniche dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco - Via del Tritone, 181 – 00187 Roma).**

- **La presente comunicazione deve essere trasmessa almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività per le nuove CRO.**

Il/La sottoscritt_ …………………………………………….. nato/a a ……………………….

il………………………….. residente a …………………………………………… prov. (……..)

in via……………………………………………………………………………….. n. …………...

con l'attuale qualifica di ………………………………………………………………………….

in qualità di legale rappresentante della CRO (precisare per esteso la denominazione)

…………..…………………………..

con sede legale in Italia sita in (indirizzo completo)……………………………………………

……………………………………………………………………………………...............................

che ai sensi del proprio atto istitutivo ha assunto la forma giuridica di (S.p.A, s.r.l., Fondazione, associazione scientifica etc.) (precisare)………………………………………..

☐ operante in qualità di CRO dal ……………………………………………………………….

☐ che intende operare in qualità di CRO dal…………………………………………………

consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre del 2000 n. 445 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che:
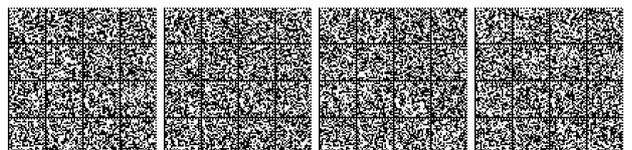
1) la suddetta CRO è in possesso dei requisiti minimi generali di cui all'articolo 3 (e, se del caso, di cui all'art. 7, comma 2) del Decreto.

   Si precisa che la CRO svolge/intende svolgere le seguenti attività (specificare se diverse da quelle del punto 2)………………………………………………………………..
   ………………………………………………………………………………………………………..
   ………………………………………………………………………..
   ..………………………………………………………………………………………………………

2) che la suddetta CRO, in relazione alle attività che la CRO svolge/intende svolgere, è in possesso dei sotto elencati requisiti minimi specifici:

☐ Requisiti per l'attività di monitoraggio (art. 4 del Decreto)

☐ Requisiti per l'attività di auditing sulle sperimentazioni o sui centri sperimentali (art. 5 del Decreto)

☐ Requisiti per l'attività statistica e la gestione dei dati (art. 6 e, se del caso, art. 7, comma 3, del Decreto)

Nel caso in cui la CRO debba avvalersi del personale di cui all'articolo 7, comma 4, del Decreto, il dichiarante si impegna a verificare che tale personale sia in possesso dei requisiti minimi precisati nel medesimo decreto.

Il sottoscritto è consapevole che i suddetti requisiti potranno essere oggetto di verifica da parte dell'AIFA di cui al comma 7 dell'articolo 7 del Decreto, nell'ambito dell'attività ispettiva di cui all'art. 15 del decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 211 e di cui ai Capi V e VI del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200.

In appendice, firmata e datata dal sottoscritto, sono forniti i recapiti completi della/e sede/i in Italia della CRO, identificando (ove applicabile) la sede principale/di coordinamento.

Si allega la fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento rilasciato da una pubblica amministrazione in corso di validità.

Luogo e data ___________________

Il dichiarante

____
(firma per esteso)

Appendici

– ITALIA - Elenco, datato e firmato, dei recapiti completi della/e sede/i in Italia della CRO, identificando (ove applicabile) la sede principale/di coordinamento.
– Fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento rilasciato da una pubblica amministrazione in corso di validità.
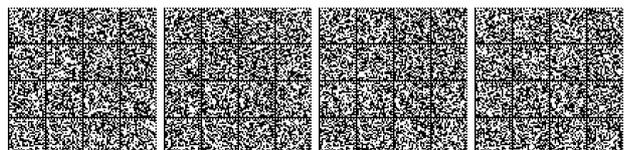
APPENDICE ITALIA (per CRO CON SEDE IN ITALIA)

ELENCO, DATATO E FIRMATO, DEI RECAPITI COMPLETI DELLA/E SEDE/I IN ITALIA DELLA CRO CON L'INDICAZIONE (OVE APPLICABILE) DELLA SEDE PRINCIPALE/DI COORDINAMENTO.

SEDE LEGALE

DENOMINAZIONE……………………………………………………………………………

INDIRIZZO COMPLETO……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

TELEFONO……………………………………………………………………………………

FAX……………………………………………………………………………………………

INDIRIZZO E-MAIL…………………………………………………………………………

SEDE PRINCIPALE / DI COORDINAMENTO

DENOMINAZIONE……………………………………………………………………………

INDIRIZZO COMPLETO……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

TELEFONO……………………………………………………………………………………

FAX……………………………………………………………………………………………

INDIRIZZO E-MAIL…………………………………………………………………………

SERVIZI FORNITI DALLA PRESENTE SEDE

☐ MONITORAGGIO

☐ AUDITING

☐ ANALISI STATISTICA E ANALISI DEI DATI

☐ ALTRO (SPECIFICARE SOTTO)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

<u>ALTRA SEDE</u>

DENOMINAZIONE……………………………………………………………………………………………

INDIRIZZO COMPLETO……………………………………………………………………………………

……

TELEFONO………………………………………………………………………………………………….

FAX……

INDIRIZZO E-MAIL…………………………………………………………………………………………

SERVIZI FORNITI DALLA PRESENTE SEDE

- ☐ MONITORAGGIO
- ☐ AUDITING
- ☐ ANALISI STATISTICA E ANALISI DEI DATI
- ☐ ALTRO (SPECIFICARE SOTTO)

……

……

……

……

<u>ALTRA SEDE</u>

DENOMINAZIONE……………………………………………………………………………………………

INDIRIZZO COMPLETO……………………………………………………………………………………

……

TELEFONO………………………………………………………………………………………………….

FAX……

INDIRIZZO E-MAIL…………………………………………………………………………………………

SERVIZI FORNITI DALLA PRESENTE SEDE

- ☐ MONITORAGGIO
- ☐ AUDITING
- ☐ ANALISI STATISTICA E ANALISI DEI DATI
- ☐ ALTRO (SPECIFICARE SOTTO)

……

……

……

……

Luogo e data

____

Il dichiarante

____

(firma per esteso)

ALLEGATO *2*

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE IN OTTEMPERANZA ALL'ARTICOLO 7, COMMA 5, DEL DECRETO RECANTE "Definizione dei requisiti minimi per le organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali." (per CRO OPERANTI IN ITALIA CON SEDE AL DI FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE)

da inviare:
- **per via telematica tramite l'indirizzo internet: http://oss-sper-clin.agenziafarmaco.it/nuovi_utenti.htm che provvederà all'inoltro automatico all'Ispettorato GCP e all'Ufficio Ricerca e Sperimentazioni Cliniche dell'AIFA;**
- **per posta ordinaria all'Ispettorato GCP e all'Ufficio Ricerca e Sperimentazioni Cliniche dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco - Via del Tritone, 181 – 00187 Roma).**

La presente comunicazione deve essere trasmessa almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività per le nuove CRO.

Il/La sottoscritt_ ……………………………………………….. nato/a a ……………………….

il………………………….. residente a …………………………………………… prov. (……..)

in via…………………………………………………………………………….. n. …………...

con l'attuale qualifica di ……………………………………………………………………….

in qualità di legale rappresentante della CRO (precisare per esteso la denominazione)

…………..…………………………...

con rappresentanza legale sita in (indirizzo completo)………………………………………….

……………………………………………….……………………….………………………

che ai sensi del proprio atto istitutivo ha assunto la forma giuridica di (S.p.A, s.r.l., Fondazione, associazione scientifica etc.) (precisare)……………………………………………..

☐ operante all'estero in qualità di CRO dal……………………………………………………..

☐ operante in Italia in qualità di CRO dal ……………………………………………………

☐ che intende operare in Italia in qualità di CRO dal…………………………………………..

consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre del 2000 n. 445 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che:
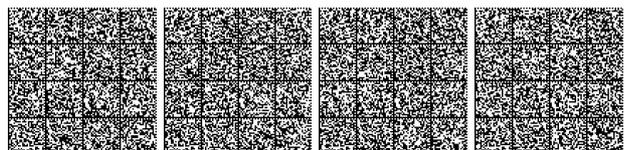
1) la suddetta CRO ha sede legale in Unione europea, in (città, Stato) …………………………………………………………………………………………………….
2) la suddetta CRO è in possesso dei medesimi requisiti minimi o almeno equivalenti sia per quanto riguarda quelli minimi generali di cui all'articolo 3 (e, se del caso, di cui all'art. 7, comma 2) del Decreto.

   Si precisa che la CRO svolge/intende svolgere le seguenti attività (specificare se diverse da quelle del punto 3)……………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………………………..
   ……………………………………………………………………………………………………….
   ……………………………………………………………………………………………………….

3) che la suddetta CRO, in relazione alle attività che la CRO svolge/intende svolgere, è in possesso dei sotto elencati requisiti minimi specifici:

☐ Requisiti per l'attività di monitoraggio (art. 4 del Decreto)

☐ Requisiti per l'attività di auditing sulle sperimentazioni o sui centri sperimentali (art. 5 del Decreto)

☐ Requisiti per l'attività statistica e la gestione dei dati (art. 6 e, se del caso, art. 7, comma 3, del Decreto)

Nel caso in cui la CRO debba avvalersi del personale di cui all'articolo 7, comma 4, del Decreto, il dichiarante si impegna a verificare che tale personale sia in possesso dei requisiti minimi precisati nel medesimo decreto.

Il sottoscritto è consapevole che i suddetti requisiti potranno essere oggetto di verifica da parte dell'AIFA, nell'ambito dell'attività ispettiva di cui all'art. 15 del decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 211 e di cui ai Capi V e VI del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200.

In appendice, firmata e datata del sottoscritto, sono forniti i recapiti completi della/e sede/i in Italia della CRO con l'indicazione della casa madre.

Si allega la fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento rilasciato da una pubblica amministrazione in corso di validità.

Luogo e data ___________ Il dichiarante

____
(firma per esteso)

Appendici

– ESTERO - Elenco, datato e firmato, dei recapiti completi della/e sede/i in Italia della CRO, identificando (ove applicabile) la sede principale/di coordinamento.
– Fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento rilasciato da una pubblica amministrazione in corso di validità.
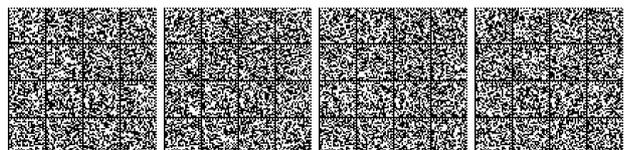
APPENDICE ESTERO (per CRO OPERANTI IN ITALIA CON SEDE AL DI FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE)

ELENCO, DATATO E FIRMATO, DEI RECAPITI COMPLETI DELLA/E SEDE/I IN ITALIA DELLA CRO CON L'INDICAZIONE (OVE APPLICABILE) DELLA SEDE PRINCIPALE/DI COORDINAMENTO.

RAPPRESENTANZA LEGALE IN PAESE UE

DENOMINAZIONE……………………………………………………………………………

INDIRIZZO COMPLETO………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

TELEFONO……………………………………………………………………………………

FAX……………………………………………………………………………………………

INDIRIZZO E-MAIL……………………………………………………………………………

SEDE PRINCIPALE / DI COORDINAMENTO IN ITALIA O ALL'ESTERO

DENOMINAZIONE……………………………………………………………………………

INDIRIZZO COMPLETO………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

TELEFONO……………………………………………………………………………………

FAX……………………………………………………………………………………………

INDIRIZZO E-MAIL……………………………………………………………………………

SERVIZI FORNITI DALLA PRESENTE SEDE

☐ MONITORAGGIO

☐ AUDITING

☐ ANALISI STATISTICA E ANALISI DEI DATI

☐ ALTRO (SPECIFICARE SOTTO)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

ALTRA SEDE IN ITALIA

DENOMINAZIONE...

INDIRIZZO COMPLETO..

....

TELEFONO...

FAX...

INDIRIZZO E-MAIL..

SERVIZI FORNITI DALLA PRESENTE SEDE

☐ MONITORAGGIO

☐ AUDITING

☐ ANALISI STATISTICA E ANALISI DEI DATI

☐ ALTRO (SPECIFICARE SOTTO)

....

....

....

....

ALTRA SEDE IN ITALIA

DENOMINAZIONE...

INDIRIZZO COMPLETO..

....

TELEFONO...

FAX...

INDIRIZZO E-MAIL..

SERVIZI FORNITI DALLA PRESENTE SEDE

☐ MONITORAGGIO

☐ AUDITING

☐ ANALISI STATISTICA E ANALISI DEI DATI

☐ ALTRO (SPECIFICARE SOTTO)

....

....

....

....

Luogo e data

____

Il dichiarante

____
(firma per esteso)

12A00319

DECRETO 21 dicembre 2011.

Proroga dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari già autorizzati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, contenenti sostanze attive approvate e aventi scadenza entro il 31 dicembre 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti in particolare i prodotti fitosanitari autorizzati, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.195, riportati in allegato al presente decreto, che fissano la scadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego entro il 31 dicembre 2011;

Considerato che per detti prodotti fitosanitari monocomposti, contenenti sostanze attive ora considerate approvate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1107/2009 e come disposto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è in corso l'adeguamento alle condizioni di approvazione delle sostanze attive componenti;
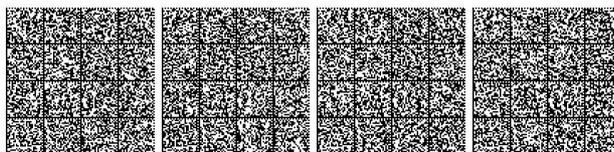
Considerato altresì che per detti prodotti fitosanitari in miscela con sostanze attive che rientrano nel processo di revisione previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, del decreto legislativo 17 marzo 12995, n. 195, è tuttora in corso l'adeguamento alle condizioni di approvazione, a conclusione della loro valutazione comunitaria;

Considerato che sono attualmente in corso di emanazione i provvedimenti di ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari conformi alle condizioni di iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, delle sostanze attive componenti e che si rende necessario assicurare nel contempo la continuità delle relative autorizzazioni al commercio e all'impiego;

Ritenuto di prorogare al 30 giugno 2012, l'efficacia delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati, riportati in allegato al presente decreto, con scadenza precedentemente fissata entro il 31 dicembre 2011, contenenti sostanze attive approvate a livello comunitario e per i quali:

si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui all'allegato al Regolamento (UE) n. 544/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

sono tutt'ora in corso le previste verifiche di rispondenza dei dossier presentati, ai requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Decreta:

Sono prorogate al 30 giugno 2012 le autorizzazioni all'immissione al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194, riportati in allegato al presente decreto, con scadenza fissata entro il 31 dicembre 2011 e contenenti sostanze attive approvate a livello comunitario, per i quali:

si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui all'allegato al Regolamento (UE) n. 544/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

sono tutt'ora in corso le previste verifiche di rispondenza dei dossier presentati, ai requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul portale (www.salute.gov.it) del Ministero della salute.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
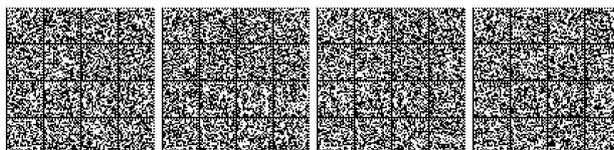
Elenco dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del decreto legislativo 194/95, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2011 e prorogati fino al 30 giugno 2012.

N reg.	**Prodotto fitosanitario**	**Impresa**
9180	STROBY WG	BASF AGRO S.P.A.
9210	QUADRIS	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
9211	QUADRIS WG	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
9279	MERLIN COMBI	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
9994	ARIUS SYSTEM	DOW AGROSCIENCES B.V.
10106	RIDOMIL GOLD COMBI	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
10107	RIDOMIL GOLD R	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
10108	RIDOMIL GOLD MZ	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
10110	CELEST XL	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
10118	AMISTAR	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
10119	EQUATION PRO	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA. S.R.L.
10120	EQUATION CONTACT	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA. S.R.L.
10161	ORTIVA	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
10300	FLARE GOLD R	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
10302	FLARE GOLD COMBI	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
10317	PLENUM	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
10321	MERLIN DUO	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
10325	CHALLENGE COMBI	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
10611	EDITOR PRO	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA. S.R.L.
10626	RIDOMIL GOLD COMBI PB	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
10627	FRUPICA	SIPCAM S.P.A.
10628	MIDAURIL MZ	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
10629	JAPICA	KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO
10735	PRIMAGRAM GOLD	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
11061	HUSSAR OF	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
11062	BION 50 WG	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
11172	SOLUTION DISPERSS	CEREXAGRI ITALIA S.R.L.
11254	MELODY	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
11301	SPHERE	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
11341	STARANE GOLD	DOW AGROSCIENCES B.V.
11342	EQUATION R	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA. S.R.L.
11402	MELODY CARE	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
11403	MELODY COMPACT	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
11435	FLORANET	DOW AGROSCIENCES B.V.
11436	MELODY MED	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
11437	MELODY TRIO	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
11448	KICKER	DOW AGROSCIENCES B.V.
11449	GARDOPRIM GOLD	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
11560	REGALIS	BASF AGRO S.P.A.
11596	CALYPSO	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
11598	CRUISER 70 WS BN	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
11599	CRUISER 70 WS	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
11600	CRUISER 350 FS	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
11614	ACTARA 25 WG	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
11636	MEXIL ORO MZ	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
11653	FOLIO GOLD 537,5 SC	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.

N reg.	Prodotto fitosanitario	Impresa
11668	PLENUM 50 WG	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
11693	LASER	DOW AGROSCIENCES B.V.
11694	CONSERVE SC	DOW AGROSCIENCES B.V.
11752	ENVIDOR 240 SC	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
11821	WEEDAZOL TL	NUFARM SAS
11856	EUCRIT PLUS R	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
11857	EUCRIT PLUS F	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
11858	MEXIL ORO R	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
11879	MAXATA SG	NUFARM SAS
11882	MILAN	FEINCHEMIE ITALIA S.R.L.
11883	CURIT LINEA ELECTIS	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
11884	ORACLE	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
11885	ELICIO	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
12020	SUCCESS	DOW AGROSCIENCES B.V.
12069	EPIK	SIPCAM S.P.A.
12136	R6 ERRESEI VERITAS	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
12137	R6 ERRESEI UTILIS	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
12138	R6 ERRESEI TREVI	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
12172	FERRAMOL	W. NEUDORFF GMBH KG
12204	PONCHO BIANCO	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
12217	MOSPILAN	NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH
12235	FERRAMOL ESCA LUMACHICIDA	W. NEUDORFF GMBH KG
12262	VALBON	CERTIS EUROPE B.V.
12283	CUPROBENTON	DAL CIN GILDO S.P.A.
12315	COMPO ORTO PROTETTO	COMPO AGRICOLTURA S.P.A.
12362	KOCIS	SIPCAM S.P.A.
12482	LUMAX	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
12609	PHILABUSTER 400 SC	JANSSEN PHARMACEUTICA NV
12654	SPINTOR	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
12813	AMISTAR XTRA	SYNGENTA CROP PRPOTECTION S.P.A
12864	PONCHO	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
12865	DANTOP 50 WG	COMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.
12866	COLLIS	BASF ITALIA SPA
12874	PONCHO BETA	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
12879	UNIVERSALIS	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
12883	PROSPER 300 CS	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
12884	BATAM	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
12952	DISCUS TOP	BASF ITALIA SPA
13127	VALIS F	ISAGRO S.P.A.
13213	R6 ERRESEI ALBIS	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
13313	CASPER	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
13382	PERGADO SC	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
13498	CAPCADIS	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A
13592	VOLARE	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
13698	VIVANDO	BASF ITALIA S.P.A.
13742	PERGADO MZ	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
13753	GAL-GONE	GLOBACHEM NV
14802	CURIT TRIO	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
14897	FLUROSTAR 200	GLOBACHEM NV
15115	VELIERO	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.

12A00313
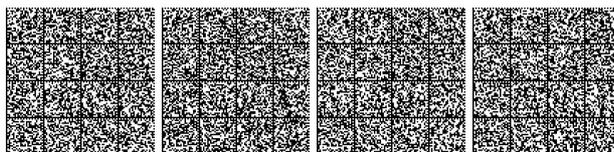
DECRETO 22 dicembre 2011.

Rettifica nell'allegato del decreto 2 dicembre 2011 relativo alla ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari, a base di *bacillus thuringensis* sottospecie kurstaki ceppo ABTS 351.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto dirigenziale 2 dicembre 2011 relativo alla ri-registrazione provvisoria fino al 30 aprile 2019 dei prodotti fitosanitari a base di bacillus thuringensis sottospecie kurstaki ceppo ABTS 351;

Rilevato che nell'allegato al citato decreto 2 dicembre 2011 è stato erroneamente inserito il sottoindicato prodotto fitosanitario registrato in via eccezionale per un periodo di 120 giorni a partire dal 20 novembre 2009;

N. reg.	Prodotto fitosanitario	Data reg.ne	Impresa	Sostanza attiva
014866	FORAY 48B AVIO F OUR	20/11/2009	VALENT BIOSCIENCES	Bacillus Thuringiensis Kurstaki Sierotipo 3a3b Ceppo Abts-351

Ritenuto di dover eliminare la riga 14 relativa al prodotto sopra riportato dell'allegato al citato decreto 2 dicembre 2011;

Decreta:

Si rettifica l'allegato al decreto 2 dicembre 2011 nelle seguenti parti:

- viene eliminata la riga 14 relativa al prodotto fitosanitario FORAY 48B AVIO FOUR dell'impresa VALENT BIOSCIENCES.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 22 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

12A00308

DECRETO 29 dicembre 2011.

Proroga dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive inserite negli allegati alle decisioni 2008/934/CE e 2008/941/CE della Commissione europea e successivamente approvate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165. che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sui mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti i regolamenti di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 delle sostanze attive riportate nella tabella allegata al presente decreto e la conseguente cancellazione delle medesime dagli allegati alle decisioni 2008/934/CE, 2008/941/CE della Commissione europea;

Visto il comunicato «Indicazioni operative per i regolamenti di approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009», del Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute - Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione, pubblicato nella *G.U.* n. 246 del 21 ottobre 2011;

Viste le specifiche indicazioni operative, relative ai regolamenti di approvazione delle sostanze attive riportate nella tabella allegata al presente decreto disponibili sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell'area tematica dedicata ai prodotti fitosanitari («Regolamenti di approvazione e non delle sostanze attive a norma del Reg. (CE) n. 1107/2009»);

Considerato che le imprese titolari dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive riportate nella tabella allegata al presente decreto, devono ottemperare entro il 31 dicembre 2011 a quanto previsto dal regolamento di approvazione di ciascuna delle sostanze attive interessate pena la revoca dei prodotti non conformi;

Considerato che, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, l'Amministrazione dovrà provvedere alle verifiche tecnico-amministrative previste, entro il 30 giugno 2012;

Considerato altresì, che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive riportate nella tabella allegata al presente decreto, risultano attualmente autorizzati fino al 31 dicembre 2011;

Ritenuto di prorogare, al 30 giugno 2012, l'efficacia delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive di cui trattasi, al fine di provvedere alle necessarie verifiche tecnico-amministrative, previste in adeguamento alle condizioni di approvazione delle sostanze attive medesime;

Decreta:

Sono prorogate, al 30 giugno 2012, fatti salvi gli esiti delle verifiche di cui in premessa, le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari con scadenza fissata al 31 dicembre 2011 contenenti le sostanze attive riportate nella tabella allegata al presente decreto.

IL presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell'area tematica dedicata ai prodotti fitosanitari.

Roma, 29 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco delle sostanze attive inserite negli allegati alle decisioni 2008/934/CE e 2008/941/CE della Commissione Europea e successivamente approvate ai sensi del Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

	Sostanze attive	**Regolamento di approvazione**	**GUCE**
1.	1-Naphthylacetamide (NAD)	Reg 786/2011	L 203 del 6/8/2011
2.	Acido 1-Naphthylacetic (NAA)	Reg 787/2011	L 203 del 6/8/2011
3.	Acrinathrin	Reg 974/2011	L 255 del 1/10/2011
4.	Bitertanolo	Reg 1278/2011	L 327 del 8/12/2011
5.	Fluquinconazole	Reg 806/2011	L 206 del 11/8/2011
6.	Fluazifop-P	Reg 788/2011	L 203 del 6/8/2011
7.	Oxyfluorfen	Reg 798/2011	L 205 del 10/8/2011
8.	Prochloraz	Reg 1143/2011	L 293 del 11/11/2011
9.	Tefluthrin	Reg 800/2011	L 205 del 10/8/2011
10.	Terbuthylazine	Reg 820/2011	L 209 del 17/8/2011

12A00320
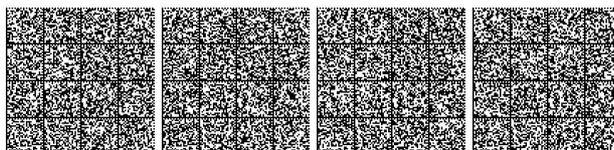
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 dicembre 2011.

Sostituzione di un componente della commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni, presso la sede Inps di Vibo Valentia.

IL DIRETTORE
TERRITORIALE DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Vista la legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Visto il D. D. n. 18 del 15.12.2008, inerente la ricostituzione del Comitato provinciale e le Speciali commissioni presso la sede INPS di Vibo Valentia;

Visto che il signor Francesco GALLO veniva nominato membro della Speciale Commissione Coltivatori Diretti, Mezzadrie e Coloni, quale rappresentante della COLDIRETTI di Vibo Valentia;

Vista la comunicazione datata 09.11.2011 pervenuta in data 27.12.2011 con la quale la COLDIRETTI di Vibo Valentia ha designato il signor Francesco LICO nato a Tropea il 21/01/1980 - a sostituire, quale componente del predetto Organo Collegiale, il sig. Francesco GALLO;

Ritenuta la necessità di dover procedere a tale sostituzione;

Decreta:

il signor Francesco LICO è nominato componente in seno alla Speciale Commissione CD-CM dell'INPS di Vibo Valentia, in rappresentanza della COLDIRETTI di Vibo Valentia, in sostituzione del signor Francesco GALLO.

La sede provinciale INPS è incaricata dell'esecuzione del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nel sito istituzionale della Direzione Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 27 dicembre 2011

Il direttore territoriale: TORCHIA

12A00309

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 dicembre 2011.

Definizione delle caratteristiche delle targhe di identificazione da porre sui filoveicoli, sia nel caso di acquisto di nuovi veicoli filoviari che in caso di sostituzione per targhe smarrite o deteriorate.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 3 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 18 dicembre 1984, che dispone che i filoveicoli debbano essere muniti di targa di identificazione;

Visto il decreto ministeriale n. 238 del 10 luglio 2003;

Vista la Norma «UNI 9044 - Filoveicoli - Targa di identificazione» che definisce le caratteristiche della targa da apporre sui filoveicoli;

Visto che l'Ente di Unificazione del Materiale Ferrotranviario UNIFER con nota del 17 agosto 2011 ha comunicato «di considerare tecnicamente superate e, di conseguenza di ritirare dal proprio Catalogo, le Norme che hanno una data di emissione di oltre 10 anni e per le quali l'Organo Tecnico UNI emittente non è in grado di provvedere all'aggiornamento o di garantirne comunque l'adeguatezza tecnica», tra le quali è inserita la citata Norma UNI 9044;

Considerato che la scrivente Direzione generale nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 3 dicembre 1984 ritiene necessario garantire l'uniformità delle caratteristiche della Targa di identificazione da porre sui filoveicoli, sia nel caso di acquisto di nuovi veicoli filoviari che in caso di sostituzione per targhe smarrite o deteriorate;

Decreta:

Art. 1.

Le targhe di identificazione per i filobus devono rispondere ai requisiti di cui all'allegato n. 1 che forma parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 dicembre 2011

Il direttore generale: DI GIAMBATTISTA

Allegato n° 1 al Decreto Dirigenziale prot. n 381 del 29 dicembre 2011

REQUISITI DELLE TARGHE DI IDENTIFICAZIONE PER I FILOVEICOLI

Prescrizioni generali

La targa deve individuare la provincia in cui si trova la filovia, l'azienda esercente ed il numero progressivo che consente la identificazione del singolo filoveicolo nell'ambito del parco aziendale. Qualora la circolazione del filoveicolo si estenda al territorio di più province, la provincia da individuare è quella in cui ha sede la Direzione d'Esercizio dell'azienda che gestisce la filovia.

Dimensioni e composizione grafica delle targhe

1. Le caratteristiche e i dati dimensionali basilari della targa e quelle degli spazi riservati alla sigla della provincia, al contrassegno aziendale ed al numero progressivo aziendale del filoveicolo sono riportati nella figura seguente. Le dimensioni riportate sono espresse in mm.
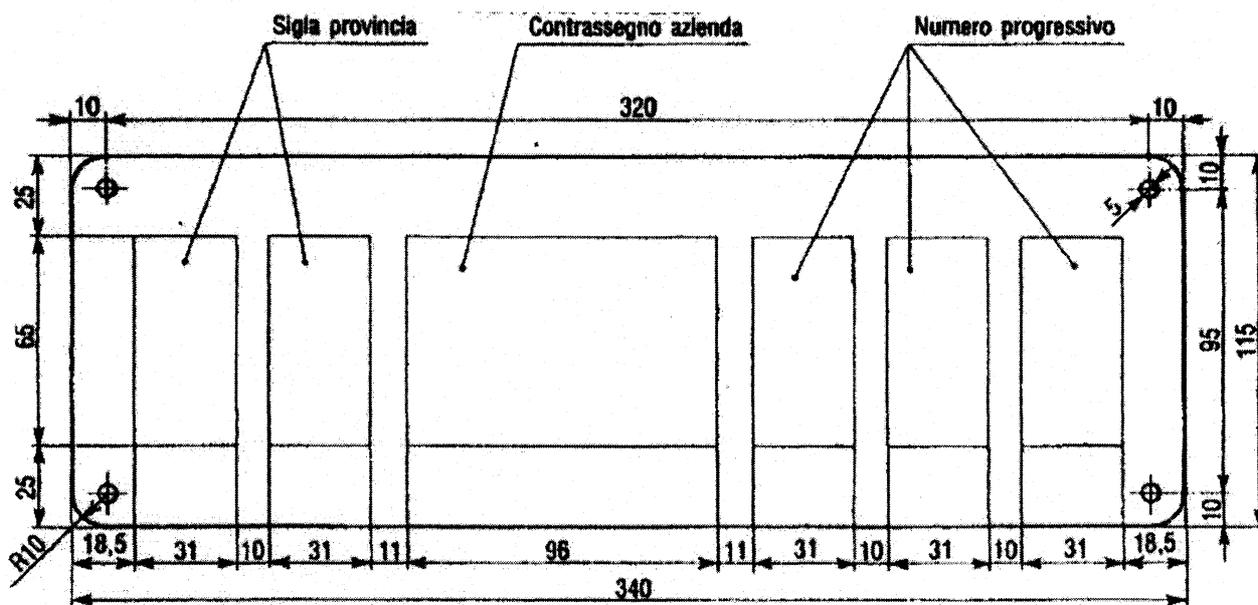
2. La sigla di individuazione della provincia ed i numeri progressivi aziendali devono essere riportati con gli stessi caratteri utilizzati per le targhe automobilistiche ai sensi dell'Appendice XII – Art. 257 al Titolo III° del DPR 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" (Tabella III 3.d).

3. La targa deve presentare di norma un foro in corrispondenza di ciascuno dei vertici. I vertici devono essere arrotondati mediante raccordo circolare con centro coincidente con quello del corrispondente foro.

4. La targa deve essere realizzata in metallo, od altro materiale, che offra requisiti di resistenza e di inalterabilità analoghi a quelli del materiale utilizzato per le targhe degli autoveicoli.

   Sulla targa non possono essere applicati rivestimenti di materia trasparente che rendano non chiaramente visibili i dati di identificazione in essa riportati.

   La targa deve presentare il fondo di colore azzurro avente tonalità corrispondente a quella contrassegnata come blu dall'Appendice XIII – Art. 260 al Titolo III° del DPR 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".

Le indicazioni riportate nella targa di cui al p.fo 1. devono presentare le seguenti caratteristiche:

- la sigla della provincia deve essere in colore bianco retroriflettente e adottare i simboli stabiliti per le targhe automobilistiche dall'Appendice XI – Artt. 255 e 256 al Titolo III° del DPR 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" con eccezione per quella della provincia di Roma, da sostituire con la sigla RM;
- il contrassegno dell'azienda deve essere costituito dalla sigla e dai colori caratteristici dell'azienda stessa, come da modello depositato presso l'Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi - competente per territorio – del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il numero progressivo aziendale di identificazione del veicolo deve essere in colore bianco retroriflettente e constare di non più di tre cifre.

Nei filoveicoli di nuova costruzione l'alloggiamento delle targhe anteriori e posteriori deve essere conforme alla norme stabilite per gli autobus (artt. 258 e 259 del DPR 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada").

12A00311

DECRETO 10 gennaio 2012.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 11, comma 1 e comma 2, punto 1 del decreto 25 novembre 2011 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada;

Visto il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006;

Visto l'art. 16, paragrafo I del regolamento (CE) n. 1071/2009 che prevede che ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore su strada;

Visto l'art. 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1071/2009 che prevede che i registri elettronici nazionali contengono almeno i dati in esso previsti;

Visto l'art. 16, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009 che prevede che 1' accessibilità ai registri elettronici nazionali e la loro interconnessione sia attuata entro il 31 dicembre 2012;

Vista la decisione della Commissione del 17 dicembre 2009 sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada;

Considerato che i regolamenti n. 1071, 1072 e 1073/2009 si applicano a partire dalla data del 4 dicembre 2011;

Visto il regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione del 16 dicembre 2010 che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 recante disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa nonne comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto l'art. 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), relativo all'organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 402 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, concernente l'archivio nazionale dei veicoli;

Considerato che l'art. 11 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 ha istituito il registro elettronico nazionale delle imprese che sono autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore di merci o persone su strada;

Ritenuto di dover dettare misure di attuazione dei contenuti dei regolamenti sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

Registro elettronico nazionale

1. Il registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del, Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011, è tenuto, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, per quanto riguarda gli aspetti tecnici, dalla Divisione 7 - Centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione che agisce in base alle indicazioni amministrative fornite dalla direzione generale per il trasporto stradale e per l' intermodalità.

2. Le funzioni di punto di contatto nazionale (PCN) di cui all'art. 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009, istituito ai sensi dell'art. 11, comma 7 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011, sono svolte, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dalla direzione generale per il trasporto stradale - Divisione 4.

Art. 2.

Registro elettronico nazionale - Sezione «Imprese e gestori»

1. Nella sezione «Imprese e gestori» del registro elettronico nazionale sono registrati i dati relativi a:

a) l'impresa di trasporto, la sede, il numero di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi qualora si tratti di impresa per il trasporto di merci, la partita I.V.A. e/o il codice fiscale, l'autorizzazione all'esercizio della professione, la licenza comunitaria, le copie certificate conformi ed il rappresentante legale dell'impresa;

b) il gestore dei trasporti, gli elementi identificativi dell'attestato di idoneità professionale;

c) i requisiti di accesso alla professione ivi compresi gli altri soggetti rilevanti ai fini dell'onorabilità.
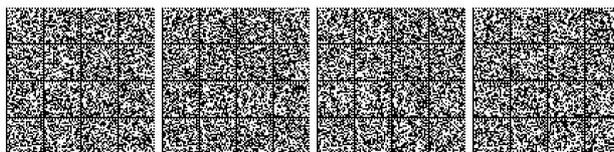
Art. 3.

Modalità di caricamento dei dati - Sezione «Imprese e gestori»

1. Il registro elettronico nazionale nella sezione «Imprese e gestori» contiene i dati delle imprese di trasporto di merci su strada, aventi in disponibilità veicoli adibiti al trasporto di merci conformemente alle disposizioni che regolano l'autorizzazione all'accesso al mercato e delle imprese di trasporto di persone su strada che hanno l'autorizzazione all'accesso al mercato, acquisiti:

dagli archivi del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici alla data del 4 dicembre 2011 e le successive modifiche ed integrazioni degli stessi;

dalle autorità, indicate al successivo art. 4, nell'ambito dello svolgimento delle loro funzioni, derivanti anche da documentazione, sotto forma di autocertificazione nei casi previsti, o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l'impresa o il gestore dei trasporti presentano, al fine di attestare il possesso dei requisiti necessari per l'accesso alla professione di trasportatore su strada o per l'accesso al mercato nazionale o internazionale del trasporto su strada e le successive modifiche ed integrazioni degli stessi.

Art. 4.

Accesso alla sezione «Imprese e gestori» del registro elettronico nazionale

1. L'accesso ai dati contenuti nella sezione «imprese e gestori» del registro elettronico nazionale, ai fini dell'inserimento e della modifica, è riservato alle autorità competenti ad autorizzare l' accesso alla professione di trasportatore su strada e l' accesso al mercato internazionale del trasporto su strada nell'Unione europea, alle autorità competenti al rilascio delle copie certificate conformi della licenza comunitaria, alle amministrazioni provinciali o agli altri enti previsti dalla normativa vigente che provvedono alla tenuta degli albi provinciali dell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi e al Punto di contatto nazionale di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto. Tali soggetti agiscono secondo le procedure e sulla base delle funzioni connesse alle loro competenze.

2. I dati contenuti nella sezione di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto sono, a fini di consultazione, accessibili ai soggetti indicati al comma 1 del presente articolo, alle autorità competenti ad autorizzare l'accesso al mercato nazionale del trasporto su strada e alle autorità competenti all'accesso al mercato internazionale del trasporto su strada con i Paesi non aderenti all'Unione europea.

3. I dati contenuti nella sezione di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto sono accessibili al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi per gli adempimenti connessi all'espletamento delle proprie funzioni.

4. I dati contenuti nella sezione di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto sono accessibili, a fini di consultazione, al pubblico, secondo modalità definite con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

5. Le operazioni di accesso di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono possibili per motivi strettamente connessi ai doveri di ufficio di coloro che effettuano tali operazioni, tramite rete telematica e previa abilitazione degli utenti da parte della direzione generale per la motorizzazione - Divisione 7, in modo tale che sia garantita l'univoca identificazione degli stessi.

Art. 5.

Trattamento e sicurezza dei dati

1. Il trattamento dei dati personali necessario per l'esercizio delle funzioni del registro elettronico nazionale è svolto nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni.

Art. 6.

Diritti dell'interessato

1. I diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti dell' interessato previsti dal titolo H del decreto legislativo 30 giugno 2003 n, 196, relativamente ai dati contenuti nel registro di cui all'art. 1 del presente decreto, sono esercitati presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Divisione 4, che valuta la richiesta d'intesa con la direzione generale per la motorizzazione - Divisione 7.

2. Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni da effettuare, nei casi previsti dalla legge, in conseguenza dell'esercizio di tali diritti, sono disposti su richiesta dell'interessato dall'autorità competente presso cui è stato effettuato l'accesso di cui al comma 1 del presente articolo, d'intesa con la direzione generale per la motorizzazione - Divisione 7 e con l'autorità che ha caricato i dati, che, se del caso, vi provvede materialmente.

Art. 7.

Utilizzazione dei dati per fini statistici e di studio

1. Le autorità indicate all'art. 4 del presente decreto possono effettuare l'accesso ai dati contenuti nel registro elettronico nazionale, nei limiti delle rispettive competenze, per la loro utilizzazione, in forma aggregata o comunque resa anonima, a fini statistici e di studio.
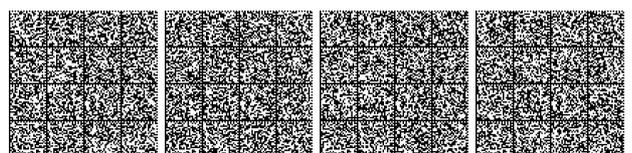
Art. 8.

Istruzioni tecnico-amministrative

1. Le istruzioni tecnico-amministrative relative agli adempimenti di cui al presente decreto sono impartite, d'intesa, dalla direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità e dalla direzione generale della motorizzazione.

Art. 9.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2012

Il capo del dipartimento: FUMERO

12A00378

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 dicembre 2011.

Procedure e modalità attuative degli adempimenti connessi alle disposizioni del decreto 10 novembre 2011 relativamente al controllo della commercializzazione dei prodotti ittici ai sensi del Reg. (CE) n. 1224/09.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 22 luglio 2009 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008,»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto in particolare il Titolo V del citato Regolamento rubricato «Controllo della commercializzazione» le cui norme impongono agli Stati di istituire un regime di controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto;

Visto il Regolamento (UE) n. 404/11 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante «Modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca»;

Visto in particolare il Titolo IV di tale Regolamento rubricato «Controllo della commercializzazione»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolato Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto ministeriale del 10 novembre 2011, finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Regolamento (CE) n. 1224/2009 ed al Titolo IV del Regolamento (UE) n. 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;

Visto in particolare l'art. 9 del decreto ministeriale del 10 novembre 2011, che prevede che le procedure e le modalità attuative degli adempimenti ivi recati vengano individuate con successivi decreti del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 10 novembre 2011 citato in premessa, il presente decreto individua le procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dall'art. 4, comma 2 e dall'art. 5, comma 2, relativamente alla suddivisione in partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed alla registrazione degli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita al fine di assicurarne la rintracciabilità in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.

2. Con il presente decreto sono adottati, altresì, i modelli cartacei dei documenti previsti dagli articoli 6, 7 e 8 dello stesso decreto ministeriale 10 novembre 2011.
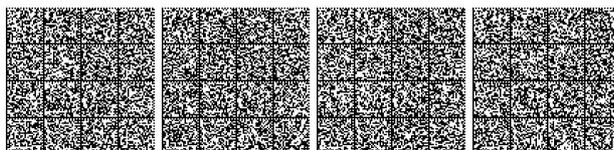
Art. 2.

Definizioni

Ad integrazione delle definizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 10 novembre 2011, ai fini del presente decreto si intende per:

a) «denominazione commerciale»: denominazione in lingua italiana di cui alla tabella approvata con decreto ministeriale 27 marzo 2002 come successivamente modificato;

b) «denominazione scientifica»: denominazione latina di genere e specie del prodotto di cui alla tabella approvata con decreto ministeriale 27 marzo 2002;

c) «codice FAO alfa3»: codice alfabetico internazionale alfa-3 definito dalla FAO (elenco ASFIS delle specie ai fini delle statistiche della pesca);

d) «zona geografica di cattura»: Geographical Sub Area (GSA), tra quelle definite nella Risoluzione FAO/GFCM/33/2009/2.

Art. 3.

Suddivisione in partite

Al fine di ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 10 novembre 2011, a ciascuna partita dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura deve essere attribuito un codice composto dal nome/i del/dei peschereccio/i, ovvero del sito di acquacoltura; data della partita; nonché numero progressivo per anno solare riferito alla partita (es: nome peschereccio/01.01.2010/0001).

Art. 4.

Registrazione

Gli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita, in conformità all'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale del 10 novembre 2011 sono tenuti a registrarsi, accedendo all'apposita sezione dedicata alla registrazione ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1224/09, tramite il portale www.politicheagricole.gov.it, secondo le modalità individuate nell'Allegato «A» del presente decreto, inserendo le informazioni ivi indicate.

Art. 5.

Dichiarazioni di assunzione in carico

1. La dichiarazione di assunzione in carico in formato cartaceo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 10 novembre 2011 deve essere compilata in conformità al modello di cui all'Allegato «B» al presente decreto e deve essere presentata entro 48 ore dal completamento dello sbarco alle Autorità marittime presso il cui territorio di competenza avviene l'assunzione in carico.

2. Per gli adempimenti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, le informazioni contenute nella dichiarazione di assunzione in carico devono essere inserite entro 24 ore dal completamento dello sbarco accedendo all'apposita sezione «Regolamento (CE) n. 1224/09 Controllo pesca» prevista all'interno del portale www.politicheagricole.gov.it, seguendo le istruzioni indicate nell'area «Dichiarazioni di assunzione in carico».

Art. 6.

Note di vendita

1. La nota di vendita in carico in formato cartaceo di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 10 novembre 2011 deve essere compilata in conformità al modello di cui all'Allegato «C» al presente decreto e deve essere presentata entro 48 ore dal completamento dello sbarco alle Autorità marittime presso il cui territorio di competenza avviene lo sbarco.

2. Per gli adempimenti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, le informazioni contenute nella nota di vendita devono essere inserite entro 24 ore dal completamento dello sbarco accedendo all'apposita sezione «Regolamento (CE) n. 1224/09 Controllo pesca» prevista all'interno del portale www.politicheagricole.gov.it, seguendo le istruzioni indicate nell'area «Note di vendita».

Art. 7.

Documento di trasporto

Il documento di trasporto di cui all'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 10 novembre 2011 deve essere compilato in conformità al modello di cui all'Allegato «D» al presente decreto e deve essere presentato entro 48 ore dal completamento dello sbarco alle Autorità marittime presso il cui territorio di competenza avviene lo sbarco.

Il presente decreto, inviato all'Organo di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è divulgato attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it.

Roma, 28 dicembre 2011

Il direttore generale: ABATE
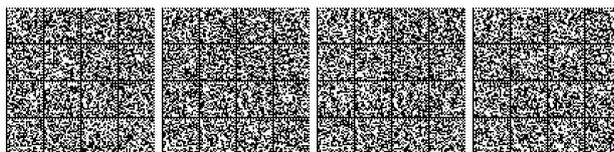
ALLEGATO A

REGISTRAZIONE

Gli operatori di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. del 10 novembre 2011, devono effettuare la registrazione accedendo all'apposita sezione dedicata alla registrazione ai sensi dell'art. 59 del Reg. (CE) 1224/09 prevista all'interno del portale www.politicheagricole.gov.it. I servizi predisposti nell'area riservata saranno accessibili solo dopo il perfezionamento del processo di registrazione.

Al fine di attivare la procedura iniziale di registrazione l'operatore deve:

- inserire il proprio cognome ed il proprio nome;
- indicare un indirizzo di posta elettronica valido per tutte le comunicazioni;
- creare un codice identificativo dell'utente;
- creare una password;
- se persona fisica allegare copia elettronica di un valido documento d'identità;
- se persona giuridica allegare copia elettronica del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. nonché copia elettronica di un valido documento d'identità del legale rappresentante;
- prestare il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Al termine della procedura iniziale di registrazione sarà inviato all'indirizzo di posta elettronica comunicato un collegamento di accesso attraverso il quale l'operatore potrà portare a termine la registrazione mediante l'inserimento delle seguenti informazioni:

- se persona fisica: codice fiscale e/o partita iva, cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo ed indirizzo di residenza;
- se persona giuridica: partita iva, denominazione, luogo e data di costituzione, forma giuridica, sede legale; codice fiscale, cognome e nome del legale

rappresentante, nonché luogo e data di nascita, luogo ed indirizzo di residenza dello stesso.

Il perfezionamento del processo di registrazione, che avverrà attraverso apposita verifica dei dati inseriti, sarà comunicato all'indirizzo di posta elettronica trasmesso.

In caso di esito negativo della verifica dei dati trasmessi, l'Amministrazione procederà all'annullamento della registrazione ed alla cancellazione dei dati inseriti, dandone comunicazione al medesimo indirizzo di posta elettronica.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare ogni ulteriore controllo idoneo a garantire la corrispondenza, la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento delle informazioni inserite ai fini della procedura descritta.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dagli operatori saranno raccolti e gestiti a cura della società S.I.N. S.p.A., per conto della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, e dalla prima utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura.

La Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura potrà utilizzare tali dati per le finalità connesse alle attività di controllo della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi del Reg. (CE) 1224/09, del Reg. (UE) 404/11, nonché delle altre norme comunitarie e nazionali vigenti in materia.

L'operatore registrato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.lgs. n.196/2003. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

ALLEGATO B al Decreto direttoriale del 28 dicembre 2011, n. 155

All'________________________

____

(*Autorità Marittima presso il cui territorio di competenza avviene l'assunzione in carico*)

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE IN CARICO

DATI DEL PESCHERECCIO	
nome	....
numero UE	....
identificazione esterna (matricola)	....
paese di immatricolazione	....
comandante del peschereccio/operatore (nome)	....

DATI PRODOTTO	
data di sbarco	....
porto (paese/nome)	....

DATI ASSUNZIONE IN CARICO	
data	....
paese	....
luogo	....
organizzazione che ha preso in carico il pesce (nome)	....
deposito (nome)	....
deposito (indirizzo)	....
numero di rif. documento di trasporto ***	....

Specie

nome (codice FAO)	zona geografica (codice FAO)	peso in Kg	presentazione
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....

***se applicabile

ALLEGATO C al Decreto direttoriale del 28 dicembre 2011, n. 155

All'________________________

____

(Autorità Marittima presso il cui territorio di competenza avviene lo sbarco)

NOTA DI VENDITA

DATI DEL PESCHERECCIO	
nome	....
numero UE	....
identificazione esterna (matricola)	....
paese di immatricolazione	....
comandante del peschereccio/operatore (nome)	....

DATI PRODOTTO	
data di sbarco	....
porto (paese/nome)	....
catture ritirate da OP (se effettuate)	....

DATI VENDITA	
data	....
paese	....
luogo	....
venditore (nome)	....
acquirente (nome)	....
acquirente (P.IVA o C.F.)	....
numero di rif. contratto di vendita *	....
data e numero della fattura **	....
numero di rif. assunzione in carico (se effettuata)	....
numero di rif. documento di trasporto ***	....

Specie

nome (codice FAO)	zona geografica (codice FAO)	peso in Kg	prezzo al Kg	prezzo totale	valuta	cat. freschezza	codice stato	presentazione
....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....

* se applicabile

** se possibile

*** se applicabile

ALLEGATO D al Decreto direttoriale del 28 dicembre 2011, n. 155

All'________________________

____

(Autorità Marittima presso il cui territorio di competenza avviene lo sbarco)

DOCUMENTO DI TRASPORTO

DATI DEL PESCHERECCIO		DATI TRASPORTO	
nome	....	targa veicolo	....
numero UE	....	destinatario (nome)	....
identificazione esterna (matricola)	....	destinatario (indirizzo)	....
paese di immatricolazione	....	luogo di destinazione della/e partita/e	....

DATI PRODOTTO	
data di carico	....
luogo di carico	....

Specie

nome (codice FAO)	zona geografica (codice FAO)	peso in Kg	presentazione
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....

12A00287

DECRETO 28 dicembre 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato "Istituto Nord Est Qualità" ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Pecorino Romano", registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» e il successivo regolamento (CE) n. 1030 della Commissione del 29 ottobre 2009 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n.510/2006 concernente i controlli;

Visto il decreto 30 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 2011, con il quale l'«Agenzia Laore Sardegna» e l'«Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio – Arsial» sono state designate quali autorità pubbliche incaricate ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Romano», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, rispettivamente nell'ambito del territorio della regione Sardegna e della provincia di Grosseto e nell'ambito del territorio della regione Lazio;

Considerato che nel decreto sopra citato, all'art.5, è previsto che l'autorizzazione alle autorità pubbliche incaricate cessi qualora il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano DOP, incaricato ai sensi dell'art.14 della legge n.526/1999, individui altra struttura di controllo iscritta nell'elenco di cui all'art.14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n.526;

Considerato che il Consorzio sopra citato, con nota n.708/D del 2 novembre 2011, ha indicato l'«Istituto Nord Est Qualità» con sede in San Daniele del Friuli, Via Rodeano n. 71, quale organismo di controllo della denominazione di origine protetta «Pecorino Romano»;

Considerato l'«Istituto Nord Est Qualità» ha predisposto, conformemente allo schema tipo di controllo, il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» e il relativo prospetto tariffario;

Considerato che le decisioni concernenti le designazioni delle autorità di controllo pubbliche di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella riunione del 13 dicembre 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto Nord Est Qualità» con sede in San Daniele del Friuli, Via Rodeano n.71, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.510/2006 per la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'«Istituto Nord Est Qualità» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art.14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n.526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai

requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pecorino Romano» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art.10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n.526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Istituto Nord Est Qualità» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'«Agenzia Laore Sardegna» e l'«Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - Arsial» dovranno rendere disponibile con immediatezza all'«Istituto Nord Est Qualità» l'anagrafica dei soggetti immessi nel sistema di controllo e la documentazione inerente il controllo della denominazione in questione svolto fino alla data del presente decreto.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle Regioni Lazio, Sardegna e Toscana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 28 dicembre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

12A00314

DECRETO 28 dicembre 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato "Istituto Nord Est Qualità" ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Pecorino Sardo", registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 del 1 luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» e il successivo regolamento (UE) n. 215 della Commissione del 1° marzo 2011 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n.510/2006 concernente i controlli;

Visto il decreto 30 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 2011, con il quale l'«Agenzia Laore Sardegna» è stata designata quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n.1263 del 1° luglio 1996;

Considerato che nel decreto sopra citato, all'art.5, è previsto che l'autorizzazione alla «Agenzia Laore Sardegna» cessi qualora il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo DOP, incaricato ai sensi dell'art. 14 della legge n.526/1999, individui altra struttura di controllo iscritta nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n.526;

Considerato che il Consorzio sopra citato, con nota n. 47/CTPS del 7 novembre 2011, ha indicato l'«Istituto Nord Est Qualità» con sede in San Daniele del Friuli, Via Rodeano n. 71, quale organismo di controllo della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»;

Considerato che l'«Istituto Nord Est Qualità» ha predisposto, conformemente allo schema tipo di controllo, il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» e il relativo prospetto tariffario;

Considerato che le decisioni concernenti le designazioni delle autorità di controllo pubbliche di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n.526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella riunione del 13 dicembre 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto Nord Est Qualità» con sede in San Daniele del Friuli, Via Rodeano n.71, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.510/2006 per la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'«Istituto Nord Est Qualità» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art.14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n.526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pecorino Sardo» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Istituto Nord Est Qualità» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "Istituto Nord Est Qualità" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'«Agenzia Laore Sardegna» dovrà rendere disponibile con immediatezza all'«Istituto Nord Est Qualità» l'anagrafica dei soggetti immessi nel sistema di controllo e la documentazione inerente il controllo della denominazione in questione svolto fino alla data del presente decreto.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Autonoma Sardegna ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 28 dicembre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

12A00315

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Gallina Pasquale, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" e in particolare l'articolo 5 commi 2 e 3 lett. *c)*;

Vista la domanda presentata da Gallina Pasquale, cittadino italiano, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati "VTCT level 3 NVQ in Hairdressing", (codice 100/3231/9) e "VTCT level 3 NVQ in Barbering" (codice 100/3233/2) rilasciati in data 12 aprile 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro SMS S.r.l. di Roma (RM);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi "per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Gallina Pasquale, cittadino italiano, nato a Cosenza (CS) in data 22 aprile 1976, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della L. n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 14 dicembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A16781

DECRETO 14 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gori Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" e in particolare l'articolo 5 commi 2 e 3 lett. *c)*;

Vista la domanda presentata da Gori Monica, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati "VTCT level 3 NVQ in Hairdressing", (codice 100/3231/9) e "VTCT level 3 NVQ in Barbering" (codice 100/3233/2) rilasciati in data 12 aprile 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro SMS S.r.l. di Roma (RM);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi "per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Gori Monica, cittadina italiana, nata a Cori (LT) in data 27 luglio 1987, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della L. n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 14 dicembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A16783

DECRETO 14 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionescu Tincuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Ionescu Tincuta, cittadina rumena, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2) rilasciati in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro Trilab S.r.l. - Gruaro (Venezia);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore nazionale britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Ionescu Tincuta, cittadina rumena, nata a Tulnici (Romania) in data 8 agosto 1977, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 14 dicembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A16784
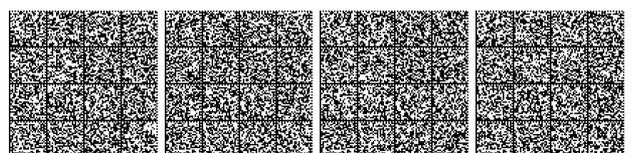
DECRETO 14 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tombolillo Erica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Tombolillo Erica, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2) rilasciati in data 12 aprile 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro Cemar S.n.c. di Marchegiani e Ceccarelli A. (Frosinone);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore nazionale britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Tombolillo Erica, cittadina italiana, nata a Priverno (Latina) in data 26 ottobre 1989, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 14 dicembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A16785

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Francioni Martina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'articolo 5, commi 2 e 3 lett. *c)*;

Vista la domanda presentata da Francione Martina, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 500/7389/8) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 500/7386/2), rilasciati in data 31gennaio 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro SMS S.r.l. di Roma;

Accertata presso il Punto di Contatto Britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011, che ha ritenuto i

titoli prodotti idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla predetta legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Prescindendo dal parere delle associazioni di categoria le quali, regolarmente convocate non hanno partecipato alla Conferenza di servizi sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

1. A Francione Martina, cittadina italiana, nata a Sora (Frosinone) in data 11 marzo 1989, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

12A00316

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Farigu Antonio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'articolo 5, commi 2 e 3, lett. *c)*;

Vista la domanda presentata da Farigu Antonio, cittadino italiano, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 500/7389/8) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 500/7386/2) rilasciati in data 18 febbraio 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro SMS srl di Roma

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011 che ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Farigu Antonio, cittadino italiano, nato a Cagliari in data 22 marzo 1992, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

12A00317

DECRETO 22 dicembre 2011.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123/1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decre-

to in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;
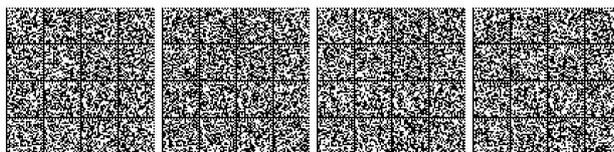
Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state altresì sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua con entrata in vigore a partire dal 1° gennaio;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° gennaio 2012, nella misura pari al 2,07%;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari al 3,07%.

Roma, 22 dicembre 2011

Il Ministro: PASSERA

12A00310

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 15 dicembre 2011, n. **239550**.

Modalità di applicazione per l'anno 2012 della legge 1° luglio 1970, n. 518, recante "Riordinamento delle Camere di Commercio Italiane all'Estero" e del decreto 21 luglio 1999, n. 315, recante "Criteri e modalità per la concessione dei contributi finanziari alle Camere di Commercio Italiane all'Estero".

Si forniscono di seguito, conformemente all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le istruzioni per l'applicazione della legge 518/70 e del relativo decreto di attuazione 315/99, con riferimento ai programmi promozionali da realizzare nel 2012.

Si ricorda che per la rendicontazione dei programmi promozionali 2011 la Circolare di riferimento è la n. 0177438 del 29 novembre 2010, in applicazione della quale è ulteriormente implementato, con specifico riferimento alle procedure di rendicontazione, il sistema informativo Pla.Net, che questo Ministero ha realizzato d'intesa con Assocamerestero.

Nell'intento inoltre, di assicurare una maggiore contribuzione alle attività di promozione caratteristiche di ogni singola Camera, ciò anche alla luce delle limitate risorse finanziarie, si conferma, per l'anno 2012, la sospensione dei progetti preferenziali (Prioritari e d'Area).

A) Scopo della concessione dei contributi.

1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, come modificato dalla legge 266/2005, art. 1, c. 396), i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

2. In applicazione della disciplina comunitaria - che, per evitare distorsioni della libera concorrenza, vieta gli aiuti diretti alle singole imprese - il co-finanziamento è destinato unicamente agli enti associativi, per le finalità di cui al punto 1.

B) Presentazione della domanda di approvazione del programma promozionale 2012.

3. Le Camere di Commercio, già riconosciute ufficialmente ai sensi degli articoli 1-2 della legge n. 518/70, inviano la domanda di approvazione del programma promozionale per l'anno 2012 al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - D. G. per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi – Div. VIII, Viale Boston 25 00144 Roma, tramite l'Assocamerestero, Viale Regina Margherita 279, 00198 Roma.

4. L'invio della domanda deve avvenire entro e non oltre il 31 gennaio 2012. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso.

5. Assocamerestero cura anche per il 2012 – come comunicato con la circolare n. 100632 del 19 gennaio 2001 – la pre-istruttoria tecnica dei programmi di attività e li trasmette al Ministero per la valutazione di merito.

6. Ciascuna Camera invia contemporaneamente, per conoscenza, copia della domanda alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente.

C) Redazione del programma promozionale.

7. Le domande devono essere accompagnate da una relazione di sintesi, che illustra gli obiettivi generali dell'azione camerale (ivi incluse eventuali aperture di delegazioni nel Paese), analizza il mercato locale, con riferimento ai settori maggiormente sensibili per l'interscam-

bio con l'Italia, individuando le più opportune azioni promozionali iscritte nei vari progetti che costituiscono la proposta di programma di attività relativo all'anno 2012.
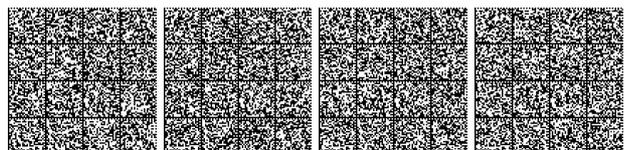
8. Ai fini dell'ammissibilità al contributo pubblico dei programmi promozionali presentati da Camere operanti in Paesi in cui sono attive altre Camere riconosciute ai sensi della legge 518/70, il Ministero terrà conto anche del coordinamento operativo sulle singole iniziative in Programma, finalizzato a evitare duplicazioni d'intervento e dispersioni di risorse e di ogni altra azione utile a rendere esplicita una logica di «promozione Paese». Le Camere beneficiarie dell'intervento statale dovranno curare, inoltre, la ricerca di una sinergica cooperazione con gli altri soggetti istituzionali che operano per la promozione del Made in Italy.

9. Le Camere inseriscono complete informazioni relative alle singole azioni promozionali per settore merceologico di attività nella banca dati Pla.Net, sviluppata congiuntamente dal Ministero e da Assocamerestero, nella specifica sezione denominata «Attività». Per facilitare la redazione del programma di attività, il sistema informativo Pla.Net fornisce apposite schede informative utili a descrivere le caratteristiche dei progetti (ex Allegato 2) e a produrre il riepilogo dei costi e dei ricavi sull'intero programma di attività (ex Allegato 1). Il sistema informativo Pla.Net fornisce al Ministero anche il previsto riepilogo per settore merceologico (ex Allegato 3).

10. Assocamerestero cura il raccordo operativo con la rete camerale e l'assistenza tecnica per l'accesso al sistema informativo e conferma al Ministero il corretto inserimento da parte delle Camere di Commercio delle informazioni riferite alle azioni progettuali.

11. Le Camere che prevedono per il 2012 un bilancio preventivo inferiore alla somma di Euro 450 mila hanno facoltà di rappresentare i costi ed i ricavi riferiti ai progetti in modo semplificato, indicando globalmente l'impegno di spesa per il personale, l'acquisto dei beni e l'acquisto di servizi riferiti ad ogni progetto presentato all'approvazione.

12. Il programma promozionale è presentato riunendo in un unico progetto le azioni da svolgere in aree omogenee. A tal fine si considerino le seguenti possibili linee di attività:

a) contatti per la conclusione di affari (ad esempio: partecipazione diretta a eventi fieristici; assistenza e accompagnamento di delegazioni di operatori; workshop; azioni finalizzate all'attrazione di investimenti esteri in Italia);

b) area di assistenza e consulenza alle imprese (ad esempio: indagini di mercato, recupero crediti, recupero IVA, ricerca di partners; assistenza alle imprese per partecipazione a programmi comunitari o di organismi internazionali);

c) area relativa alle attività di rete Camerale: attività che includono le azioni volte a migliorare l'attività di comunicazione e promozione di rete delle Camere di Commercio Italiane all'Estero, quali: partecipazione all'annuale Convention mondiale delle Camere, ai meeting dedicati ai Segretari Generali, nonché ai seminari formativi, alle riunioni d'area e alle riunioni di coordinamento con le rappresentanze diplomatico-consolari; la partecipazione alla redazione del Business Atlas e del WhÒs Who; la partecipazione alla rilevazione biennale Osservatorio sulle realtà camerale italiana all'estero e alla annuale indagine sulla Percezione dell'Italia all'estero; l'alimentazione della banca dati Pla.Net sulle locali opportunità di business attraverso la sezione Notizie e analisi settoriali; Per l'ammissibilità dei costi sostenuti per l'organizzazione e la partecipazione alle riunioni di area, il Rappresentante dell'area deve richiedere, almeno 30 giorni prima della data programmata per la riunione, l'approvazione ministeriale sull'iniziativa, inviando il programma dettagliato dei lavori. Non sono ammissibili le spese di più di una riunione d'area, fatta salva la possibilità del Ministero di autorizzare altre riunioni in base a contenuti di massimo rilievo.

Inoltre, è facoltà delle Camere sottoporre all'approvazione ministeriale anche azioni promozionali nei seguenti ambiti:

d) area informativa (ad esempio: riviste, bollettini, newsletter, cataloghi, repertori, pubblicità sui media, seminari, sportelli informativi e siti web in Internet);

e) area formativa e dell'addestramento professionale (ad esempio: corsi diretti alle imprese o alle risorse interne della Camera; stage di studenti italiani e neo-laureati presso le imprese all'estero).

In linea con l'obiettivo di focalizzare il contenuto delle azioni promozionali sulle linee che meglio rispondono alle esigenze delle imprese nazionali e che forniscono un più alto valore aggiunto, si richiede di concentrare la larga prevalenza delle risorse sulle attività di assistenza all'impresa e contatti per la conclusione di affari, cui possono essere aggiunte quelle relative all'attività di rete, orientando verso queste finalità almeno il 70% delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Programma di Attività 2012. In particolare, si evidenzia l'obiettivo di far crescere le azioni, incoming, gli incontri B2B, i workshop settoriali, l'inserimento dei prodotti italiani nella G.D.O. e le azioni utili a favorire e sostenere la presenza delle PMI in rete o filiera, e le relative azioni di follow-up.

13. Sono ammesse solo le spese di pertinenza della Camera per azioni strettamente promozionali. Le spese generali, di funzionamento e per beni di investimento e di personale sono ammesse solo per la parte strumentale alla realizzazione delle attività ammissibili.

14. Nell'illustrazione dei risultati attesi si dovranno definire indicatori di successo (quantitativi o qualitativi) e relativi standard (valori attesi) garantendo:

- obiettività dei metodi di rilevazione (ampiezza del campione di intervistati, obiettività nella selezione degli intervistati, questionario di richiesta delle valutazioni);

- possibilità di eseguire verifiche anche ex post.

Le Camere già certificate ai sensi delle normative ISO 9001:2000 possono far coincidere gli indicatori in questione con quelli previsti ai fini del periodico riesame della certificazione.

15. Il programma dell'attività può essere aggiornato o integrato con nuove iniziative, solo se sussistano obiettive motivazioni. Le modifiche devono essere presentate al Ministero almeno 10 giorni prima della loro esecuzio-

ne per consentirne la valutazione. Le variazioni possono essere presentate aggiornando il database “Attività” del sistema informativo Pla.Net. e fornendo ogni utile informazione per la valutazione delle stesse. Nel caso di azioni dal costo previsto maggiore di Euro 30 mila, la comunicazione al Ministero deve comunque essere formulata almeno 30 giorni prima dall’esecuzione dell’evento promozionale, inviando una completa scheda progettuale (Allegato 2). Le iniziative promozionali che non siano state preventivamente approvate dal Ministero non potranno in alcun caso essere ammesse al co-finanziamento.

16. Ogni modifica al programma di attività inviata a questo Ministero deve essere parimenti notificata alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente.

17. Al fine di assicurare una adeguata visibilità dei programmi promozionali, le Camere sono tenute a valorizzare la conoscenza del programma di attività prevedendo un’azione di presentazione pubblica delle azioni promozionali programmate, in occasione di speciali eventi che abbiano realizzazione nel primo trimestre dell’anno 2012.

18. Unito al programma di attività, la Camera presenta, sempre alla scadenza del 31 di gennaio, anche il bilancio preventivo per l’anno 2012. Per semplificare il lavoro di redazione di tale documento si allega alla presente un modello standard (Allegato 4).

19. Il programma di attività e il bilancio preventivo sono valutabili dal Ministero solo se approvati dagli organi statutariamente competenti della Camera. A tal fine, ove l’organo competente sia l’Assemblea e tale organo non si sia ancora riunito al momento della presentazione della domanda, è necessario trasmettere la delibera o il verbale di riunione del consiglio direttivo o di altro analogo organo, in attesa di acquisire la deliberazione dell’Assemblea.

D) Presentazione della domanda di liquidazione del cofinanziamento sull’attività svolta nell’anno 2012.

20. Entro il 31 marzo 2013, le Camere inviano al Ministero, tramite Assocamerestero per la pre-istruzione tecnica, la rendicontazione dell’attività svolta nel corso dell’anno 2012 relativa ai soli progetti approvati.

21. Le domande inviate successivamente alla data del 31 marzo 2013 non sono ammesse a godere del cofinanziamento. Per l’inoltro via posta, fa fede la data del timbro postale, mentre per l’inoltro via corriere, fa fede la data di consegna allo stesso.

22. Entro lo stesso termine del 31 marzo 2013, ciascuna Camera invia copia della domanda di liquidazione al Ministero anche tramite la rappresentanza diplomatica territorialmente competente. Entro e non oltre il 30 giugno 2013 l’Ambasciata d’Italia in loco inoltra al Ministero dello Sviluppo Economico il dossier trasmesso dalla Camera unitamente al parere motivato ai sensi della legge n. 518/70 con particolare riferimento ai progetti realizzati.

23. Il sistema informativo Pla.Net, al fine di semplificare la redazione del rendiconto di attività, fornisce gli strumenti per la redazione delle schede di rendiconto (ex Allegato 6) e del riepilogo dei costi e dei ricavi (ex Allegato 5).

24. Si ricorda che, anche in sede di rendicontazione, il costo delle attività riferite alle iniziative promozionali inserite nei progetti di contatti affari, assistenza a imprese e attività della rete camerale, dovrà costituire, per lo meno, il 70% del costo globale rendicontato.

25. Particolare attenzione dovrà essere posta sui costi e i sui ricavi dichiarati, dovranno trovare puntuale rispondenza nella contabilità camerale. A tal fine, coniugando l’esigenza di una puntuale e verificabile rendicontazione, con la snellezza della gestione amministrativa e contabile, si suggerisce alle Camere l’adozione di software di gestione della contabilità che consentano la realizzazione della contabilità analitica (o di commessa).

26. In fase di rendicontazione dei programmi 2012 deve essere compilata la distinta delle fatture relative a ciascun progetto secondo il modello allegato 6-*bis*. Tale distinta dovrà essere conservata presso la Camera ai fini di successive eventuali verifiche da parte del Ministero o delle altre amministrazioni competenti.

27. Per dare una base certa alle operazioni di conversione in Euro delle spese sostenute, è data facoltà alle Camere che operano in Paesi che hanno conosciuto, nel corso dell’anno 2012, un processo inflattivo o una forte svalutazione della moneta nazionale verso l’Euro maggiore del 20% di richiedere, in alternativa, all’Amministrazione:

- di utilizzare il cambio medio dell’anno 2012, in luogo del cambio rilevato dalla Banca d’Italia al 31 dicembre 2012;

- di accettare la documentazione contabile della Camera espressa in Euro (bilancio consuntivo 2012 e i rendiconti ad esso connessi. In questo secondo caso, la Camera dichiara la metodologia e la fonte ufficiale dei tassi adottati per la conversione in Euro delle somme spese nei vari mesi del 2012;

28. L’illustrazione delle attività promozionali realizzate è completata da una relazione di sintesi e da un elenco delle attività camerali realizzate per settore merceologico di attività (ex Allegato 7). Questo elenco è prodotto attraverso l’aggiornamento dei dati già inseriti, nel corso dell’anno 2012, nel database «Attività» del sistema informativo Pla.Net. Nella relazione illustrativa dell’attività svolta, la Camera cura di fare emergere gli eventuali seguiti scaturiti dall’esecuzione delle azioni promozionali realizzate, riportando – ove possibile – l’indicazione delle aziende che hanno raggiunto accordi o avviato relazioni commerciali con imprese estere, fornendo in questo modo un indicatore concreto dell’efficacia dell’azione promozionale.

29. Eventuali scostamenti tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi maggiori del 10% devono essere giustificati. Inoltre, per testimoniare i risultati conseguiti, la Camera utilizza gli indicatori e gli standard di risultato definiti a preventivo, sottolineando quali dei benefici attesi siano stati effettivamente conseguiti dalle azioni progettuali.

30. Per esigenze di omogeneità, le Camere che nell’anno 2012 abbiano optato per la presentazione del programma di attività in forma semplificata (di cui si è detto al punto 11 della presente circolare), utilizzano anche nella presentazione del rendiconto lo stesso schema espositivo semplificato. Le implementazioni apportate al sistema informativo Pla.Net consentono di dichiarare gli elementi
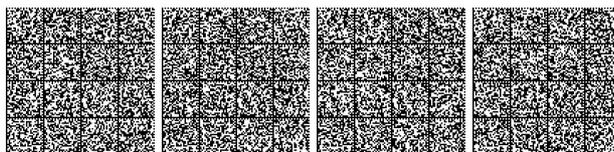
riferiti al costo sostenuto per ogni linea di attività, ai corrispondenti ricavi accertati, nonché alla misurazione degli indicatori di successo e relativi standard applicati nella misurazione della realizzazione delle azioni.

31. Le Camere certificate alla data del 31.1.2012 ai sensi delle norme internazionali ISO 9001:2000, che abbiano utilizzato in fase preventiva gli indicatori da esse già previsti ai fini del periodico riesame della certificazione, potranno dichiarare il raggiungimento dei risultati attesi comprovando la validità per l'anno 2012 della certificazione ISO 9001:2000.

32. La rendicontazione dell'attività svolta deve essere corredata dalla copia del bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2012, debitamente certificato con dettagliate relazioni dagli organi competenti, preferibilmente organismi esterni di revisione contabile. Si sottolinea l'opportunità di avvalersi di professionisti iscritti ad Albi certificati fino alla dimensione di 1 milione di Euro di fatturato e di ricorrere a società di revisione, operanti sulla base di principi internazionali di auditing, per volumi maggiori di fatturato. Al fine di facilitare la redazione di tale documento, si allega un modello standard di bilancio (Allegato 8).

33. La rendicontazione dell'attività svolta ed il bilancio consuntivo 2012 non sono valutabili dal Ministero se non approvati dai competenti organi della Camera, ai sensi del suo vigente statuto. A tal fine, ove l'organo competente sia l'Assemblea, e ove tale organo non si riunisca prima del 31 marzo, è necessario trasmettere la delibera o il verbale di riunione del consiglio direttivo o di altro analogo organo, in attesa di acquisire la deliberazione dell'Assemblea. In ogni caso la Camera trasmette copia della composizione degli organi sociali, con evidenza delle cariche che ogni consigliere ricopre in seno all'organo citato.

34. A completamento della documentazione le Camere procedono all'aggiornamento della banca dati Pla.Net contenente, tra le altre informazioni, anche quelle relative agli associati del network camerale, inviando la variazione statistica degli stessi rispetto all'anno precedente. Per semplificare tale adempimento, le Camere aggiornano i dati già inseriti all'interno della rubrica «Contatti» del sistema informativo Pla.Net, senza inviare alcun allegato cartaceo. La banca dati dei «Contatti» permette al Ministero, ed in generale a tutti gli operatori che consultano la Banca Dati, di accedere direttamente alle liste dei soci (ex Allegato 9) di ogni Camera di Commercio. In fase di pre-istruttoria tecnica delle domande Assocamerestero certifica all'Amministrazione l'effettivo aggiornamento della banca dati Pla.Net da parte di ogni singola Camera. Per il calcolo della variazione statistica degli associati tra gli anni 2011 e 2012, la Camera utilizza il modello (Allegato 10), che invia al Ministero sempre alla scadenza del 31 marzo 2012.

35. Per facilitare l'erogazione del co-finanziamento, la Camera comunica al Ministero gli estremi bancari ove fare l'accredito mediante il modello di comunicazione (Allegato 11).

36. Tutta la documentazione inviata deve essere redatta in lingua italiana, ovvero tradotta in lingua italiana. La traduzione deve essere certificata dal Presidente Camerale nella sua qualità di rappresentante legale.

37. Sulla base di queste informazioni, il Ministero effettua un monitoraggio complessivo sullo stato e le performance del sistema camerale italiano all'estero, anche tenendo conto dei parametri economico-finanziari approvati dall'Assemblea di Assocamerestero il 24 ottobre 2010, anche al fine di impostare, d'intesa con Assocamerestero, opportune azioni di miglioramento e sviluppo della capacità di promozione del sistema.

E) Determinazione dell'importo dei contributi.

38. Nel determinare l'ammontare del co-finanziamento, il Ministero tiene conto delle risorse disponibili e segue le indicazioni stabilite dal Regolamento 315/99 e dalle generali disposizioni applicabili in materia.

39. Il Ministero, compatibilmente con le risorse finanziarie, concede un co-finanziamento fino ad un massimo del 50% dei costi effettivamente sostenuti nella realizzazione del programma promozionale 2012. Le Camere comunicano al Ministero gli eventuali apporti finanziari di enti pubblici e sponsor privati.

40. Tenuto conto delle ridotte disponibilità della dotazione finanziaria ed eventuali manovre di finanza pubblica per il 2012, per ragioni di trasparenza e correntezza amministrativa, si informa che non è garantita la possibilità del cofinanziamento pubblico.

F) Ispezioni e verifiche.

41. Il Ministero ha facoltà di chiedere ulteriori documenti, informazioni o attestazioni alle Camere in relazione alle esigenze istruttorie delle domande di approvazione del programma promozionale e di liquidazione del co-finanziamento. Le Camere sono tenute a rispondere con la massima tempestività e completezza alle richieste formulate dal Ministero.

42. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e nei limiti previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da autocertificazioni. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento, controlli e verifiche, anche a campione, sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità agli originali delle copie e delle traduzioni e sulla esistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il co-finanziamento, anche successivamente alla erogazione del contributo.

43. Al fine di semplificare il riscontro durante le visite ispettive del valore delle spese rendicontate e dei ricavi accertati, le Camere sono tenute a mantenere separatamente dal loro archivio contabile, una raccolta delle fotocopie delle fatture attive e passive e degli altri giustificativi di spesa suddivisa per i progetti approvati. Le Camere che sono in grado di certificare, tramite attestazione firmata dal proprio revisore contabile, una gestione contabile di tipo analitico (o di commessa) non sono tenute alla duplicazione dell'archivio contabile.

44. In caso di dichiarazione mendace e falsità su atti, il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, cosi come richiamato dall'art. 76 decreto del Presidente della Repubblica 445/2000; inoltre questa Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il co-finanziamento concesso e di non accogliere successive domande.

G) Procedura da seguire in caso di incarico a nuovi Segretari Generali.
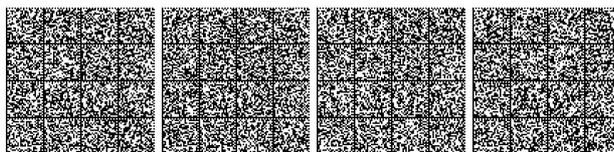
45. Si rammenta che l'art. 5 della legge n. 518/70 prevede la necessità che la Camera richieda il gradimento ministeriale sul Segretario Generale della Camera, strumento con il quale la legge impegna il Ministero a individuare, all'interno della Camera, il suo interlocutore fiduciario. La Camera è tenuta, pertanto, a informare tempestivamente il Ministero dell'avvenuta cessazione dell'incarico di Segretario Generale. Il Ministero valuterà con particolare attenzione le situazioni camerali in cui il turn over del Segretario Generale risulti particolarmente elevato.

46. La procedura da seguire per la richiesta del gradimento del nuovo incaricato deve essere attivata preferibilmente durante il suo periodo di prova e prevede l'invio al Ministero, tramite Assocamerestero che ne curerà la pre-istruttoria tecnica, della seguente documentazione:

- domanda firmata dal Presidente Camerale;
- *curriculum vitae* dettagliato del neo-incaricato, tradotto in italiano, comprensivo di dati anagrafici, titoli di studio conseguiti ed una puntuale descrizione delle esperienze professionali maturate; il curriculum deve essere corredato in calce da una dichiarazione di responsabilità circa la veridicità dei dati forniti firmata dal neo-incaricato;
- verbale o delibera, sempre tradotti in italiano, dell'organo statutariamente competente per l'assegnazione dell'incarico di Segretario Generale;
- copia della lettera, del contratto d'assunzione o autocertificazione a firma del Presidente camerale dalla quale si ricavi, in particolare, l'esclusività del rapporto d'impiego con la Camera e la durata prevista dello stesso.

47. Parallelamente all'invio della documentazione al Ministero, la Camera provvede ad inviarne copia della stessa alla rappresentanza diplomatica competente territorialmente, in quanto l'art. 5 della legge n. 518/70 prevede il concorso del Ministero degli Affari Esteri nell'espressione del gradimento.

48. Il Ministero esprime il gradimento sulla base degli elementi di valutazione individuati, congiuntamente con il Ministero Affari Esteri, ICE, Assocamerestero, sul job profile del Segretario Generale, condiviso in sede di Conferenza dei Servizi il 10 luglio 2009 (Allegato 12). Si evidenzia che, con riferimento alla valutazione del curriculum, è anche considerata la partecipazione al corso di formazione per Segretari Generali organizzato da Assocamerestero, la cui frequenza è ritenuta essenziale durante il periodo di prova, e comunque entro otto mesi al massimo dall'assunzione dell'incarico.

H) Procedura da seguire in caso di modifiche allo Statuto Camerale.

49. Le Camere che nel corso dell'anno apportino variazioni allo Statuto Camerale dovranno inviarne copia in lingua italiana al Ministero, tramite Assocamerestero, che ne curerà la pre-istruttoria tecnica, per ottenerne l'approvazione. La procedura da seguire per ottenere l'approvazione in parola prevede l'invio della seguente documentazione:

- domanda firmata dal Presidente Camerale;
- nuovo testo statutario, tradotto in italiano;
- verbale o delibera, sempre tradotti in italiano, dell'organo statutariamente competente all'approvazione delle modifiche statutarie.

50. Nell'inoltrare la formale richiesta al Ministero, la Camera dovrà informare parallelamente anche la locale rappresentanza diplomatica italiana competente. Il permanere delle condizioni previste dalla legge n. 518/70 è infatti condizione necessaria per il mantenimento del riconoscimento governativo ed è dunque indispensabile che il nuovo testo statutario venga esaminato collegialmente per verificare la sua compatibilità con quanto richiesto dal dettato legislativo.

I) Come contattare il Ministero.

51. I testi delle fonti normative citate, i moduli di domanda, gli schemi per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo: www.mincomes.it (Rubrica «Finanziamenti/"Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese" e alla rubrica "Normativa»).

52. Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile contattare l'ufficio competente ai seguenti recapiti:

Indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione D. G. per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi – Div. VIII - Viale Boston 25 - 00144 ROMA.

Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90: Dirigente della Divisione VIII: dott.ssa Barbara Clementi e.mail: barbara.clementi@sviluppoeconomico.gov.it

Coordinatore della legge 518/70: dr. Ernesto Franco Perri Tel. +39 0659932471 Fax +39 0659932454 e.mail: ernestofranco.perri@sviluppoeconomico.gov.it

Incaricate dell'istruttoria della legge 518/70: dr.ssa Brunella Bellezza Tel. +39 06 59932612 Fax +39 06 59932454 e.mail: brunella.bellezza@sviluppoeconomico.gov.it

sig.ra Carla Andreozzi Tel. +39 06 59932544 Fax +39 06 59932454 e.mail: carla.andreozzi@sviluppoeconomico.gov.it

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed inserita nel sito internet del Ministero www.sviluppoeconomico.gov.it /area tematica internazionalizzazione o su www.mincomes.it – o, ancora, su www.assocamerestero.net/intranet.

Roma, 15 dicembre 2011

Il direttore generale
per le politiche di internazionalizzazione
e la promozione degli scambi
CELI

ALLEGATO 2

Modello per la redazione dei progetti programmati per il 2012

Progetto n.

1. *Denominazione del progetto*:

2. *Obiettivo del progetto*:

3. *Descrizione delle azioni (per ciascuna indicare fasi, tempi e luoghi)*:

4. *Attuazione delle azioni (per ciascuna indicare fasi, tempi e luoghi e partner coinvolti).*

5. *Eventuali partners nella realizzazione del progetto e rispettivi ruoli*:

6. *Indicatori e standard da applicare consuntivamente per misurare i risultati del progetto*:

7. *Costi previsti per la realizzazione dell'attività* :

7.1 Costi di personale (specificati secondo la tabella seguente):

Nome e cognome e funzione camerale	costo del giorno/uomo	nn. giorni/uomo	costo previsto (valuta locale)
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Totale del costo del personale			0,00

Nota: Nel calcolo del costo del giorno/uomo si proceda nel suddividere per 220 giorni lavorativi standard il costo complessivo del singolo dipendente (costo lordo del dipendente comprensivo di oneri previdenziali, assistenziali, accantonamento al Fondo di fine rapporto e ogni altro onere diretto che costituisca retribuzione di fatto).

7.2 Costi per l'acquisto di beni d'investimento

Specificare tipologia di acquisto (infrastrutture informatiche e mobili per ufficio)	Scopo dell'acquisto	costo previsto (valuta locale)
		0,00
		0,00
		0,00
Totale del costo previsto per beni d'investimento		0,00

7.3 Costi per l'acquisto di servizi:

Specificare tipologia di acquisto	Scopo dell'acquisto	Costo previsto (valuta locale)
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Totale del costo previsto per acquisto di servizi		0,00

7.4 Tabella di riepilogo dei costi previsti

Tipo di Costo	costo previsto (valuta locale)
Costi di personale	0,00
Costi per l'acquisto di beni	0,00
Costi per l'acquisto di servizi	0,00
Totale generale dei costi previsti	0,00

8. *Ricavi previsti per la realizzazione dell'attività*:

Tipo di Ricavo	ricavo previsto (valuta locale)
Da finanziamenti pubblici diversi dal co-finanziamento Ministeriale	0,00
Da sponsorizzazioni di eventi e prodotti della Camera	0,00
Per l'erogazione di servizi	0,00
Totale generale dei ricavi previsti	0,00

9. *Analisi dei benefici attesi*

Il Presidente

....

ALLEGATO 4

Bilancio Preventivo standard per le CCIE

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2012

CAMERA DI:

Valuta del Paese:

RICAVI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	**2012**
A) QUOTE ASSOCIATIVE 1 - Importo quote riscosse soci residenti nel Paese 2 - Importo quote riscosse soci residenti in Italia 3 - Importo quote riscosse soci residenti in Paesi terzi	
TOTALE A)	0
B) PROVENTI FINANZIARI 1 - Interessi bancari 2 - Interessi su titoli 3 - Altri proventi finanziari	
TOTALE B)	0
C) RICAVI STRAORDINARI 1 - Introiti da alienazioni patrimoniali 2 - Sopravvenienze attive 3 - Differenze attive di cambio 4 - Altri proventi straordinari	
TOTALE C)	0
D) RICAVI CONTRIBUTIVI 1 - Cofinanziamento del Ministero Sviluppo Economico 2 - Cofinanziamento Fondo Intercamerale 3 - Contributi da altri Enti	
TOTALE D)	0
TOTALE A) + B) + C) + D)	0
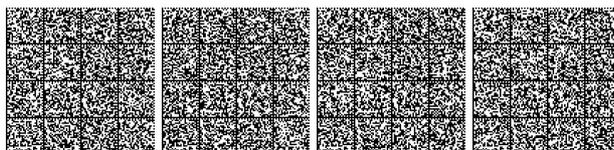
Bilancio Preventivo standard per le CCIE

RICAVI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	**2012**
E) INTROITI PER ATTIVITA' *Introiti dell'Area Informativa* 1 - Editoria e documentazione 2 - Introiti pubblicitari 3 - Altri introiti *Introiti dell'Area Formativa* 4 - Introiti per corsi di formazione, seminari, convegni e meetings 5 - Altri introiti *Introiti dell'Area Conclusione d'Affari* 6 - Introiti per workshoop, convegni e meetings 7 - Introiti per servizi resi a Enti Fieristici 8 - Introiti per servizi resi a CCIAA, Centri Estero e Aziende speciali camerali 9 - Introiti per servizi resi a Regioni, Comuni e altri Enti locali 10 - Introiti per partecipazioni fieristiche e vendita spazio espositivo 11 - Altri introiti *Introiti dell'Area Assistenza e Consulenza alle imprese* 12 - Servizi di Segreteria 13 - Servizi di Traduzioni e Interpretariato 14 - Servizi di Informatica 15 - Introiti per collegamenti banche dati camerali 16 - Servizi informativi/consulenza (legale, fiscale, commerciale, ecc.) 17 - Servizi di mailing per conto terzi 18 - Servizi di intermediazione/brokeraggio *(partnership, ricerche mercato, perizie, arbitrati, ecc.)* 19 - Altri servizi di marketing 20 - Affitto spazio ufficio ad operatori 21 - Introiti per recupero IVA 22 - Altri introiti	
TOTALE E)	0
TOTALE A) + B) + C) + D)	0
TOTALE GENERALE DEI RICAVI PREVISTI	0

Il Presidente camerale
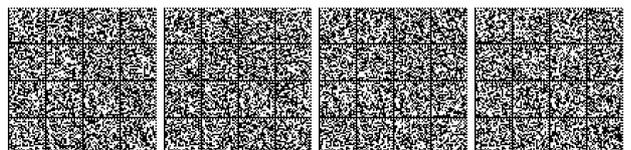
Bilancio Preventivo standard per le CCIE

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2011

COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	**2012**
A) COSTI DEL PERSONALE 1 - Personale "full-time" 2 - Personale "part-time" 3- Borsisti e stagiaires 4 - Contributi previdenziali e assicurativi 5 - Assicurazioni per dipendenti e personale temporaneo 6 - Accantonamento dell'anno sul fondo di liquidazione	
TOTALE CATEGORIA A	0
B) ACQUISTI DI BENI D'INVESTIMENTO 1 - Acquisto attrezzature d'ufficio 2 - Acquisto software per computer 3 - Formazione del personale d'ufficio 4 - Ristrutturazione uffici 5 - Acquisto mobili per ufficio	
TOTALE CATEGORIA B	0
C) ACQUISTI DI SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO *Consulenze professionali* 1 - Consulenze legali 2 - Consulenze amministrative 3 - Compenso agli auditors o ai revisori conti *Costi generali* 4 - Posta, telex e telefonia 5 - Acqua e elettricità 6 - Pulizia locali e manutenzione 7 - Affitti (leasing) di beni 8 - Manutenzione macchine d'ufficio 9 - Assicurazioni su beni 10 - Cancelleria, stampati e valori bollati 11 - Acquisti libri e abbonamenti a riviste e periodici 12 - Spese di trasporto - corriere 13 - Affitto dell'ufficio 14 - Condominio e vigilanza	
TOTALE CATEGORIA C	0

Bilancio Preventivo standard per le CCIE

COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	2012
D) ACQUISTI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA	
Costi dell'attività informativa	
1 - Spese editoriali per la produzione e distribuzione di pubblicazioni camerali	
2 - Costo di gestione del web camerale	
3 - Costo di collegamento a Internet e ad altre banche dati	
4 - Costo di realizzazione di seminari informativi	
5 - Campagne pubblicitarie sui media	
Costi dell'attività formativa	
6 - Impostazione di programmi (incluse le consulenze)	
7 - Costo dei corsi di formazione somministrati	
8 - Costo per l'organizzazione di stage formativi	
Costi dell'attività di creazione di contatti d'affari	
9 - Incontri con operatori	
10 - Organizzazione di convegni, tavole rotonde, seminari	
11 - Partecipazione a convegni, tavole rotonde, seminari	
12 - Organizzazione esposizioni, fiere	
13 - Partecipazione a esposizioni, fiere	
14 - Organizzazione missioni economiche	
15 - Partecipazione a missioni economiche	
Costi per l'attività di assistenza e consulenza alle aziende	
16 - Spese per raccolta di informazioni commerciali, legali, fiscali e doganali	
17 - Spese per onorari professionali e consulenze	
18 - Spese per ricerche di mercato o di ricerca partners	
19 - Spese per interpreti e traduzioni	
Costi per la partecipazione ad iniziative di rete	
20 - Organizzazione e partecipazione a occasioni formative, alla Convention, a riun. Intercamerali o a convegni di Area	
21 - Redazione Business Atlas	
22 - Redazione reporting sulle opportunità d'affari	
TOTALE CATEGORIA D	0

Bilancio Preventivo standard per le CCIE

COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	**2012**
E) ALTRI COSTI *Oneri finanziari* 1 - Interessi bancari 2 - Commissioni bancarie *Oneri tributari* 1 - Tasse e tributi 2 - IVA indetraibile e altri oneri tributari *Costi vari* 1 - Quote associative 2 - Donativi (specificare la destinazione nelle righe seguenti) .... 3 - Perdite di cambio e sopravvenienze passive 4 - Multe, penalità e ammende	
TOTALE E)	0
A) + B) + C) + D)	0
TOTALE GENERALE DEI COSTI	0

Il Presidente camerale

ALLEGATO 6 bis

Distinta spese sostenute dalla Camera di commercio italiana all'estero di……….. ………….per acquisto di beni e servizi, relative alla realizzazione del programma promozionale dell'anno 2012

Progetto n ……..   denominato ……………………………

N.	Azioni (indicare la causale di spesa per beni - cfr. tipologia acquisto all. 6 - a cui corrisponde la fattura o la ricevuta fiscale)	Fatture/ricevute fiscali intestate alla Camera (indicare numero, data di emissione e di pagamento)	Nome del fornitore del bene o del servizio che ha emesso la fattura o la ricevuta fiscale	Importo in valuta locale
Totale spese per beni di investimento				-

N.	Azioni (indicare la causale di spesa per servizi - cfr. tipologia acquisto all. 6 - a cui corrisponde la fattura o la ricevuta fiscale)	Fatture/ricevute fiscali intestate alla Camera (indicare numero, data di emissione e di pagamento)	Nome del fornitore del bene o del servizio che ha emesso la fattura o la ricevuta fiscale	Importo in valuta locale
Totale spese per servizi				-

Il Presidente
………………

ALLEGATO 8

Bilancio Consuntivo standard per le CCIE

STATO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2012

CAMERA DI:
VALUTA:

ATTIVO

	2011	2012
DISPONIBILITA' FINANZIARIA		
- Cassa		
- Banche		
-		
CREDITI		
- Cofinanziamento Ministero Sviluppo Economico		
- Crediti da clienti		
- Altri crediti		
-		
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E FINANZIARIE		
- Mobili e Attrezzature		
- Sede di proprietà		
- Partecipazioni azionarie		
- Titoli in portafoglio		
- Altre immobilizzazioni		
-		
TOTALE ATTIVO	0	0

PASSIVO

	2011	2012
FONDI		
- Fondo di trattamento di fine rapporto del personale		
- Fondo ammortamento immobilizzazioni tecniche		
-		
DEBITI		
- Contributi previdenziali e assistenziali		
- Banche		
- Verso fornitori		
- Altri debiti		
-		
CAPITALE SOCIALE E FONDO DI RISERVA		
- Capitale sociale		
- Dotazione fondo di riserva al 31.12 dell'anno precedente		
- Accantonamento dell'anno a Fondo di riserva		
-		
TOTALE PASSIVO	0	0

Il presente bilancio è vero e reale
Il Presidente camerale
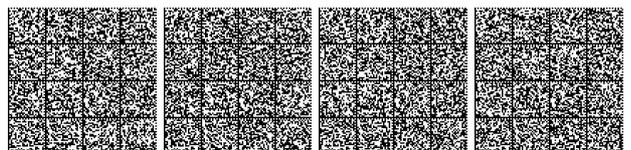
Bilancio Consuntivo standard per le CCIE

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2011

RICAVI IN VALUTA LOCALE	2011	2012
A) QUOTE ASSOCIATIVE 1 - Importo quote riscosse soci residenti nel Paese 2 - Importo quote riscosse soci residenti in Italia 3 - Importo quote riscosse soci residenti in Paesi terzi		
TOTALE A)	0	0
B) PROVENTI FINANZIARI 1 - Interessi bancari 2 - Interessi su titoli 3 - Altri proventi finanziari		
TOTALE B)	0	0
C) RICAVI STRAORDINARI 1 - Introiti da alienazioni patrimoniali 2 - Sopravvenienze attive 3 - Differenze attive di cambio 4 - Altri proventi straordinari		
TOTALE C)	0	0
D) RICAVI CONTRIBUTIVI 1 - Cofinanziamento del Ministero Sviluppo Economico 2 - Cofinanziamento Fondo Intercamerale 3 - Contributi da altri Enti		
TOTALE D)	0	0
TOTALE A) + B) + C) + D)	0	0

Bilancio Consuntivo standard per le CCIE

RICAVI IN VALUTA LOCALE	2011	2012
E) INTROITI PER ATTIVITA'		
Introiti dell'Area Informativa		
1 - Editoria e documentazione		
2 - Introiti pubblicitari		
3 - Altri introiti		
Introiti dell'Area Formativa		
4 - Introiti per corsi di formazione, seminari, convegni e meetings		
5 - Altri introiti		
Introiti dell'Area Conclusione d'Affari		
6 - Introiti per workshoop, convegni e meetings		
7 - Introiti per servizi resi a Enti Fieristici		
8 - Introiti per servizi resi a CCIAA, Centri Estero e Aziende speciali camerali		
9 - Introiti per servizi resi a Regioni, Comuni e altri Enti locali		
10 - Introiti per partecipazioni fieristiche e vendita spazio espositivo		
11 - Altri introiti		
Introiti dell'Area Assistenza e Consulenza alle imprese		
12 - Servizi di Segreteria		
13 - Servizi di Traduzioni e Interpretariato		
14 - Servizi di Informatica		
15 - Introiti per collegamenti banche dati camerali		
16 - Servizi informativi/consulenza (legale, fiscale, commerciale, ecc.)		
17 - Servizi di mailing per conto terzi		
18 - Servizi di intermediazione/brokeraggio*(partnership, ricerche mercato, perizie, arbitrati, ecc.)*		
19 - Altri servizi di marketing		
20 - Affitto spazio ufficio ad operatori		
21 - Introiti per recupero IVA		
22 - Altri introiti		
TOTALE E)	0	0
TOTALE A) + B) + C) + D)	0	0
TOTALE GENERALE DEI RICAVI	0	0

Il presente bilancio è vero e reale

Il Presidente camerale

Bilancio Consuntivo standard per le CCIE

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2012

COSTI IN VALUTA LOCALE	2011	2012
A) COSTI DEL PERSONALE		
1 - Personale "full-time"		
2 - Personale "part-time"		
3- Borsisti e stagiaires		
4 - Contributi previdenziali e assicurativi		
5 - Assicurazioni per dipendenti e personale temporaneo		
6 - Accantonamento dell'anno sul fondo di liquidazione		
TOTALE CATEGORIA A	0	0
B) ACQUISTI DI BENI D'INVESTIMENTO		
1 - Acquisto attrezzature d'ufficio		
2 - Acquisto software per computer		
3 - Formazione del personale d'ufficio		
4 - Ristrutturazione uffici		
5 - Acquisto mobili per ufficio		
TOTALE CATEGORIA B	0	0
C) ACQUISTI DI SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO		
Consulenze professionali		
1 - Consulenze legali		
2 - Consulenze amministrative		
3 - Compenso agli auditors o ai revisori conti		
Costi generali		
4 - Posta, telex e telefonia		
5 - Acqua e elettricità		
6 - Pulizia locali e manutenzione		
7 - Affitti (leasing) di beni		
8 - Manutenzione macchine d'ufficio		
9 - Assicurazioni su beni		
10 - Cancelleria, stampati e valori bollati		
11 - Acquisti libri e abbonamenti a riviste e periodici		
12 - Spese di trasporto - corriere		
13 - Affitto dell'ufficio		
14 - Condominio e vigilanza		
TOTALE CATEGORIA C	0	0

Bilancio Consuntivo standard per le CCIE

COSTI IN VALUTA LOCALE	2011	2012
D) ACQUISTI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA		
Costi dell'attività informativa		
1 - Spese editoriali per la produzione e distribuzione di pubblicazioni camerali		
2 - Costo di gestione del web camerale		
3 - Costo di collegamento a Internet e ad altre banche dati		
4 - Costo di realizzazione di seminari informativi		
5 - Campagne pubblicitarie sui media		
Costi dell'attività formativa		
6 - Impostazione di programmi (incluse le consulenze)		
7 - Costo dei corsi di formazione somministrati		
8 - Costo per l'organizzazione di stage formativi		
Costi dell'attività di creazione di contatti d'affari		
9 - Incontri con operatori		
10 - Organizzazione di convegni, tavole rotonde, seminari		
11 - Partecipazione a convegni, tavole rotonde, seminari		
12 - Organizzazione esposizioni, fiere		
13 - Partecipazione a esposizioni, fiere		
14 - Organizzazione missioni economiche		
15 - Partecipazione a missioni economiche		
Costi per l'attività di assistenza e consulenza alle aziende		
16 - Spese per raccolta di informazioni commerciali, legali, fiscali e doganali		
17 - Spese per onorari professionali e consulenze		
18 - Spese per ricerche di mercato o di ricerca partners		
19 - Spese per interpreti e traduzioni		
Costi per la partecipazione ad iniziative di rete		
20 - Organizzazione e partecipazione a occasioni formative, alla Convention, a riunioni intercamerali o a convegni di Area		
21 - Redazione Business Atlas		
22 - Redazione reporting sulle opportunità d'affari		
TOTALE CATEGORIA D	0	0
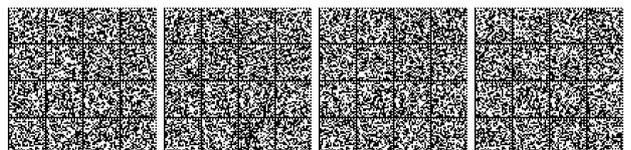
Bilancio Consuntivo standard per le CCIE

COSTI IN VALUTA LOCALE	2010	2012
E) ALTRI COSTI		
Oneri finanziari		
1 - Interessi bancari		
2 - Commissioni bancarie		
Oneri tributari		
1 - Tasse e tributi		
2 - IVA indetraibile e altri oneri tributari		
Costi vari		
1 - Quote associative		
2 - Donativi (specificare la destinazione nelle righe seguenti)		
....		
....		
3 - Perdite di cambio e sopravvenienze passive		
4 - Multe, penalità e ammende		
TOTALE E)	0	0
A) + B) + C) + D)	0	0
TOTALE GENERALE DEI COSTI	0	0

Il presente bilancio è vero e reale
Il Presidente camerale

ALLEGATO 10
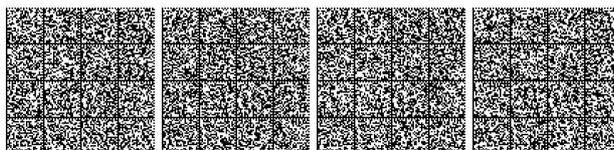
Modello per il calcolo della variazione statistica degli associati negli anni 2011 - 2012

Consistenza associati in regola con le quote associative al 31 dicembre 2011

Val. Ass.
0

di cui

	Val. Ass.	
Soci locali	**0**	<------
Soci italiani	**0**	<------
Soci di altri Paesi	**0**	<------

Consistenza associati in regola con le quote associative al 31 dicembre 2012

Val. Ass.
0

di cui

	Val. Ass.	
Soci locali	**0**	<------
Soci italiani	**0**	<------
Soci di altri Paesi	**0**	<------

Variazione statistica degli associati tra il 31 dicembre 2011 ed il 31 dicembre 2012

Val. Ass.	Val. %
0	**0,00%**

	Val. Ass.	Val. %
Variazione soci locali	0	**0,00%**
Variazione soci italiani	0	**0,00%**
Variazione altri soci	0	**0,00%**

Il Presidente camerale

....
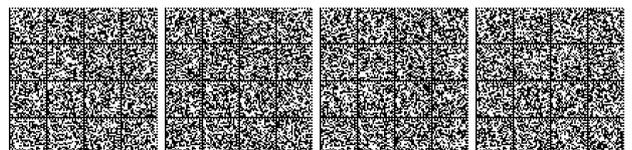
ALLEGATO 11

Modello per la indicazione delle modalità di pagamento

Il versamento del contributo disposto da codesta Amministrazione potrà essere disposto con bonifico bancario sul seguente n. di conto corrente:

Conto corrente n.

Intestato a (indicare la denominazione esatta con cui la Camera è nota alla Banca):

Codice IBAN *(International Bank Account Number)*:

Istituto di credito presso il quale effettuare il bonifico (con l'indirizzo completo della sede operativa):

Codice bancari: (indicare i codici in possesso alla Camera)

BIC	ABI	CAB

Indicare l'eventuale banca intermediaria (indirizzo completo della sede operativa):

Indicare la divisa valutaria desiderata per l'accredito:

Il Presidente Camerale

....

Profilo del Segretario Generale delle Camere di Commercio Italiane all'Estero

Allegato 12

Il Segretario Generale è figura centrale della Camera non solo per il fatto di essere il responsabile del suo funzionamento e della gestione delle risorse umane, quanto e soprattutto per essere il tramite attraverso cui le linee di indirizzo, i programmi, i progetti ed ogni altra decisione adottata dai vertici camerali (il Consiglio ed il Presidente) trovano concreta attuazione.

Da ciò discende l'esigenza di un raccordo permanente con gli organi prima citati ed in primo luogo con il Presidente, per far sì che nei pur distinti e differenti ambiti di responsabilità i ruoli di queste due figure-cardine trovino l'indispensabile momento di sintesi.

Il ruolo del S.G. si connota – e si qualifica – come quello di **Direttore Generale della Camera**, cui spetta un insieme di compiti e di responsabilità, all'interno dei quali si evidenziano, in particolare, i seguenti:

- assicurare il perseguimento della "mission" camerale, all'interno di un sistema che ingloba la rete delle Camere di Commercio Italiane nel mondo;
- garantire il governo complessivo della Camera ed esercitare i poteri organizzativi e di gestione, in coerenza con i principi, le direttive e gli obiettivi definiti dai diversi livelli programmatici della Camera;
- assumere la responsabilità dell'operatività camerale nei confronti del Consiglio e del Presidente;
- presiedere lo svolgimento di tutte le funzioni connesse alla direzione, organizzazione ed esecuzione dei compiti istituzionali, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità nonché dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità gestionale.

A sottolineare l'importanza di questa figura va ricordato che anche la legge istitutiva del "riconoscimento" accordato alle Camere dal Governo italiano (legge 518 del 1° luglio 1970) lo elenca tra gli organi di cui è tassativamente richiesta l'esistenza (artt. 4 e 5) e stabilisce espressamente che "***la scelta del S. G. deve riportare il gradimento del Ministero del Commercio con l'Estero (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), su conforme parere del Ministero degli Affari Esteri***".

Il S.G. assume anche la figura del Direttore Amministrativo, al quale "***è affidata la direzione amministrativa della Camera; egli partecipa a tutte le riunioni degli organi camerali, ad eccezione del collegio dei revisori***".
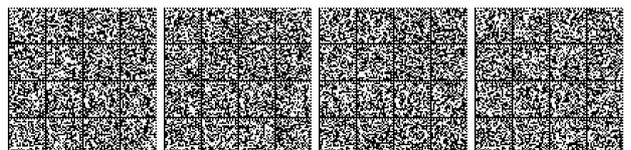
Come vertice della struttura operativa della Camera, quindi, il Segretario Generale:

- contribuisce alla direzione strategica della Camera coadiuvando il Presidente ed il Consiglio nella definizione delle linee strategiche e delle politiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi;
- assicura la legittimità degli atti e provvedimenti che, per legge o per regolamentazione interna, siano riferibili o comunque sottoposti al suo esame;
- garantisce la definizione e la direzione del sistema di governo economico-finanziario ed il corretto esercizio delle funzioni di supporto tecnico, amministrativo e logistico;
- garantisce altresì il corretto utilizzo dei fondi erogati dal Governo italiano e di ogni altra risorsa o provento.

Il Segretario Generale di una CCIE opera, di norma, in regime di assunzione diretta, con regolare contratto, inquadramento sindacale e rispettive coperture previdenziali e assistenziali contemplate dalle legislazioni locali.

Dovrà essere assunto a tempo pieno e, comunque, non dovrà svolgere altre attività in conflitto d'interessi con quelle espletate dalla Camera. Situazioni diverse da questa, sotto il profilo contrattuale, dovranno essere considerate come contingenti e transitorie.

Elenchiamo di seguito i principali adempimenti di sua competenza, di cui è responsabile nei confronti del Presidente e del Consiglio:

- l'organizzazione d'ufficio e il suo funzionamento;
- l'assunzione e la gestione del personale (o la proposta al Consiglio);
- la programmazione degli interventi formativi e di aggiornamento dello stesso personale;
- i rapporti con prestatori di servizio "part-time" e/o consulenti;
- la gestione amministrativa-contabile;
- l'elaborazione dei budgets ed il controllo gestionale;
- l'assistenza ai soci e agli operatori in genere;
- l'implementazione di azioni, programmi, progetti, iniziative specifiche, ecc.

Seguono n.7 allegati. (Allegato 2, 4, 6 bis, 8, 10, 11, 12)

NOTA: Si ricorda che gli ex allegati 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9 sono prodotti tramite il sistema informativo Pla.net.

12A00382
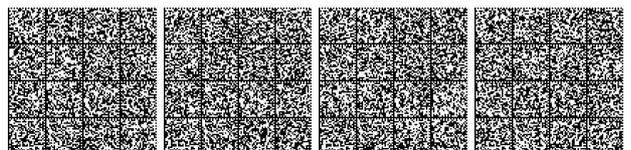
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AGRIGENTO

Nomina del Conservatore del Registro delle imprese

La Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento, con deliberazione n. 64 del 28 novembre 2011, ha nominato ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la dott.ssa Rosa Pancamo Conservatore del Registro delle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2012.

12A00305

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di una nuova serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 16 gennaio 2012, ha in emissione una nuova serie di buoni fruttiferi postali a sette anni denominata BFP7insieme e contraddistinta con la sigla "S01".

Nei locali aperti al pubblico degli uffici postali abilitati di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali abilitati e sul sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

12A00304

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 6 gennaio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2776
Yen	98,56
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,851
Corona danese	7,4350
Lira Sterlina	0,82640
Fiorino ungherese	318,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6977
Zloty polacco	4,4973
Nuovo leu romeno	4,3460
Corona svedese	8,8388
Franco svizzero	1,2177
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6745
Kuna croata	7,5350
Rublo russo	40,8500
Lira turca	2,3955
Dollaro australiano	1,2472
Real brasiliano	2,3523
Dollaro canadese	1,3051
Yuan cinese	8,0689
Dollaro di Hong Kong	9,9209
Rupia indonesiana	11632,55
Shekel israeliano	4,9060
Rupia indiana	67,3610
Won sudcoreano	1483,11
Peso messicano	17,5457
Ringgit malese	4,0161
Dollaro neozelandese	1,6347
Peso filippino	56,364
Dollaro di Singapore	1,6528
Baht tailandese	40,474
Rand sudafricano	10,4241

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A00379

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 9 gennaio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2728
Yen	97,87
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,818
Corona danese	7,4356
Lira Sterlina	0,82400
Fiorino ungherese	315,27
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6978
Zloty polacco	4,4821
Nuovo leu romeno	4,3563
Corona svedese	8,8343
Franco svizzero	1,2139
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6570
Kuna croata	7,5335
Rublo russo	40,6350
Lira turca	2,3844
Dollaro australiano	1,2468
Real brasiliano	2,3477
Dollaro canadese	1,3086
Yuan cinese	8,0371
Dollaro di Hong Kong	9,8832
Rupia indonesiana	11644,03
Shekel israeliano	4,8895
Rupia indiana	66,8250
Won sudcoreano	1477,28
Peso messicano	17,4915
Ringgit malese	4,0138
Dollaro neozelandese	1,6221
Peso filippino	56,257
Dollaro di Singapore	1,6512
Baht tailandese	40,450
Rand sudafricano	10,3735

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A00380

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale, dell'istituzione scolastica «International School of Luxembourg» - Luxembourg.

Con decreto del direttore generale degli affari internazionali del 19 Dicembre 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DPR n. 164/2010, è stata disposta l'iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale nell'elenco di cui all'art.2 legge n. 738/86

"INTERNATIONAL SCHOOL OF LUXEMBOURG" Luxembourg

Il riconoscimento dei diplomi di Baccellierato Internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

12A00297

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale, dell'istituzione scolastica «The American School of Doha» in Qatar.

Con decreto del direttore generale degli affari internazionali del 19 Dicembre 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 4 - del DPR n. 164/2010, è stata disposta l'iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 legge n. 738/86

"THE AMERICAN SCHOOL OF DOHA" Qatar

Il riconoscimento dei diplomi di Baccellierato Internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

12A00307
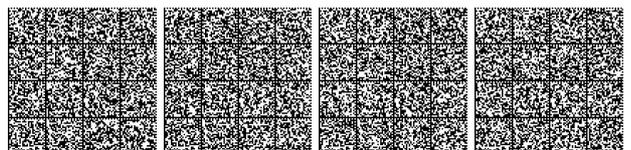
MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Stimovit».

Provvedimento n. 310 del 19 dicembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario STIMOVIT, nella confezione: flacone da 500 ml in vetro+fiala in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 101532012.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Monza-Brianza), viale Colleoni, 15 - codice fiscale 09032600158.

Oggetto:

Variazione tipo II ridotta: aggiunta di un nuovo materiale per il confezionamento primario;

Variazione tipo IB: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: introduzione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione Tipo II ridotta concernente l'aggiunta di una nuova confezione flacone in plastica multistrato e, precisamente: flacone 500 ml in plastica+fiala in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 101532024.

Si autorizza altresì la variazione Tipo IB concernente l'introduzione del periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario del prodotto finito, pari a 14 giorni.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata per tutte le presentazioni è la seguente:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi;

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 14 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A00254

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Effydral».

Provvedimento n. 311 del 19 dicembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario EFFYDRAL.

Confezione: scatola da 48 compresse - A.I.C. n. 100157015.

Titolare: Pfizer Italia S.r.l., con sede in Latina, via Isonzo, 71 - codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IA-B.II.b.2 b2 - Aggiunta sito responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito;

Variazione tipo IB e IA - Sostituzione di un sito per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito.

Si autorizza l'aggiunta del sito Apotek Nederland, B.V. - Bio Science Park - Archimedesweg 2 - 2333 CN Leiden (Paesi Bassi), quale responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito.

Il suddetto sito effettuerà, inoltre, la produzione ed il controllo in sostituzione del sito Pfizer Global Manufacturing, Weesp (Paesi Bassi).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A00255

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Micoiodina».

Provvedimento n. 309 del 19 dicembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario MICOIODINA 20g/100 ml soluzione iniettabile per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Confezione: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101525020.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A., con sede in via Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (Monza-Brianza) - codice fiscale 09032600158.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: modifica regime di dispensazione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica del regime di dispensazione:

da: «da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile»;

a: «da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile».

Si modificano, inoltre, i seguenti paragrafi dell'SPC ed i corrispondenti punti del foglietto illustrativo:

4.2 - Indicazioni per l'impiego specificando la specie di destinazione;

4.9 - Posologia e via di somministrazione.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A00256

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Seresto 1,25 g+0,56 g» e «Seresto 4,50 g+2,03 g.»

Provvedimento n. 312 del 19 dicembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario SERESTO 1,25 g+0,56 g (collare per gatti, cani ≤8 kg e gatti, cani ≤8 *kg)* e SERESTO 4,50 g+2,03 g, collare per cani > 8 kg, tutte le confezioni - A.I.C. n. 104349.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto: Rettifica al decreto ministeriale n. 123 del 31 ottobre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 267 del 16 novembre 2011.

Al decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, viene apportata la seguente rettifica: alla voce «indicazioni terapeutiche», le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

Gatti: per il trattamento e la prevenzione dell'infestazione da pulci (Ctenocephalides felis) per 7-8 mesi.

L'efficacia contro le pulci inizia immediatamente dopo l'applicazione del collare. Protegge l'ambiente circostante l'animale dallo sviluppo di larve di pulci per 10 settimane.

Seresto può essere utilizzato come parte di una strategia di trattamento per il controllo della Dermatite allergica da pulci (DAP).

Il prodotto ha per 8 mesi una persistente efficacia acaricida (abbattente) (Ixodes ricinus, Rhipicephalus turanicus) e un'efficacia repellente (anti-feeding) contro le infestazioni da zecche (Ixodes ricinus). Il prodotto è efficace contro larve, ninfe e zecche adulte. Le zecche già presenti sul gatto prima del trattamento potrebbero non essere uccise entro 48 ore dopo l'applicazione del collare e restare attaccate e visibili. Si raccomanda pertanto di rimuovere le zecche già presenti sul gatto al

momento dell'applicazione. La prevenzione delle infestazioni da nuove zecche inizia entro due giorni dopo l'applicazione del collare. Idealmente, il collare dovrebbe essere applicato prima dell'inizio della stagione delle pulci o delle zecche.

Cani: per il trattamento e la prevenzione dell'infestazione da pulci (Ctenocephalides felis) per 7-8 mesi.

L'efficacia contro le pulci inizia immediatamente dopo l'applicazione del collare. Protegge l'ambiente circostante l'animale dallo sviluppo di larve di pulci per 8 mesi.

Seresto può essere utilizzato come parte di una strategia di trattamento per il controllo della Dermatite allergica da pulci (DAP).

Il prodotto ha per 8 mesi una persistente efficacia acaricida (abbattente) contro le infestazioni da zecche (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentror reticulatus) e un'efficacia repellente (anti-feeding) contro le infestazioni da zecche (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus).

Il prodotto è efficace contro larve, ninfe e zecche adulte.

Le zecche già presenti sul cane prima del trattamento potrebbero non essere uccise entro 48 ore dopo l'applicazione del collare e restare attaccate e visibili. Si raccomanda pertanto di rimuovere le zecche già presenti sul cane al momento dell'applicazione. La prevenzione delle infestazioni da nuove zecche inizia entro 2 giorni dopo l'applicazione del collare.

Per il trattamento dell'infestazione da pidocchi pungitori/masticatori (Trichodectes canis).

Idealmente, il collare dovrebbe essere applicato prima dell'inizio della stagione delle pulci o delle zecche.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: il presente provvedimento sarà notificato alla ditta interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A00257

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Megabron»

Provvedimento n. 313 del 19 dicembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario MEGABRON granuli microincapsulati ad uso orale per equini, nella confezione: astuccio contenente 20 bustine da 4 g - A.I.C. n. 100142013.

Titolare A.I.C.: Acme S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Cavriago (Reggio Emilia), via Portella della Ginestra, 9 - codice fiscale 01305480650.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo II: modifica della tecnica farmaceutica (incluso il peso di rivestimento delle microcapsule);

Variazione tipo I: modifica della composizione relativamente agli eccipienti.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto la variazione tipo II concernente modifiche della tecnica farmaceutica che impattano sugli stampati per i seguenti aspetti:

contenuto del principio attivo per grammo: da 875 mg a 959 mg;

le bustine, per mantenere il dosaggio, variano il peso da 4 g a 3,85 g.

Si autorizza, altresì, la modifica della composizione relativamente agli eccipienti del medicinale veterinario suddetto concernente l'aggiunta dell'eccipiente talco.

Pertanto, la composizione ora autorizzata è la seguente - un grammo di granuli micro incapsulati contiene:

principio attivo: Teofillina anidra 959 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La validità della specialità medicinale per uso veterinario suddetta, in confezionamento integro, rimane invariata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A00258

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Genestran 75 µg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini e suini.

Estratto provvedimento n. 296 del 1° dicembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario: GENESTRAN 75 µg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini e suini, nelle confezioni:

1 flaconcino da 20 ml - A.I.C. n. 104257011;

5 flaconcini da 20 ml cad. - A.I.C. n. 104257023.

Titolare A.I.C.: aniMedica GmbH con sede in Im Südfeld 9, 48308 Senden-Bösensell - Germania.

Oggetto: modifica regime di dispensazione e modifica stampati.

È autorizzata la modifica del regime di dispensazione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, da: «da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile» a: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile».

Si autorizza altresì, ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2009 - art. 3 - comma 1, la modifica degli stampati al punto 4.4. «Avvertenze» del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi delle etichette e del foglio illustrativo, con l'inserimento della seguente dicitura:

«…Per l'impiego abortigeno la somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A00286

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione del costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo, comparto aziende alberghiere, riferito ai mesi di marzo e settembre 2011.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 dicembre 2011, è stato determinato il costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto aziende alberghiere, riferito ai mesi di marzo e settembre 2011.

Il testo integrale del suddetto decreto con le allegate tabelle è consultabile sul sito istituzionale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it

12A00318

Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multi servizi, a decorrere dal mese di giugno 2011.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 dicembre 2011, è stato determinato il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multi servizi, a decorrere dal mese di giugno 2011.

Il testo integrale del suddetto decreto con le allegate tabelle è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

12A00396

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Erogazione del contributo erariale previsto dall'art. 23 della legge 27 febbraio 2004, n. 47, destinato alla copertura degli oneri connessi al rinnovo del C.C.N.L. 2002/03 degli addetti al settore del trasporto pubblico locale delle aziende attive esclusivamente nei territori delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sicilia. Anno 2012.

Si informa che questo Ministero avvia la procedura mirata ad erogare il contributo per l'anno 2012 previsto dalla citata legge, spettante alle aziende del comparto attive esclusivamente nei territori delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Sicilia.

Si chiarisce che per le aziende operanti nei bacini di traffico ricadenti in altri ambiti nazionali, i contributi destinati alla copertura dei contratti di categoria rinnovati per i bienni compresi nel periodo 2002/2007 sono erogati dalle rispettive amministrazioni regionali, in virtù delle disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 295 e seguenti della legge finanziaria 2008.

Al fine di procedere all'istruttoria mirata alla liquidazione delle risorse erariali in argomento, si invitano le imprese interessate a presentare istanza in bollo da € 14,62, come riprodotta nell'allegato A, corredata dal certificato rilasciato dalla Camera di commercio in carta semplice e con data non anteriore ai sei mesi di validità e dai prospetti contabili (allegati 1-2-3-4); la documentazione dovrà essere accuratamente compilata e sottoscritta da tutti gli organi ivi indicati, gli allegati così come individuati sul presente comunicato sono riprodotti sul sito internet:

www.mit.gov.it - home page - Servizi di Trasporto - Trasporto pubblico locale

Tali documenti, da presentare in originale e fotocopia, devono pervenire entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso, all'indirizzo prestampato nella citata istanza.

Questo Ministero si riserva la facoltà di chiedere l'integrazione di documenti istruttori.

Una copia dei medesimi documenti in carta semplice va altresì inviata, per conoscenza, alla rispettive regioni di appartenenza la quale curerà l'inoltro a questo Ministero unicamente del prospetto di cui all'allegato 1, firmato dal dirigente responsabile del servizio per asseverare l'appartenenza dell'azienda al comparto del trasporto pubblico locale.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

12A00312

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 36 del 1° dicembre 2011

Approvazione ordinanza n. 36 del 1° dicembre 2011.

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana, rende noto:

che con propria ordinanza n. 36 del 1° dicembre 2011 ha individuato l'Ufficio commissariale per la gestione del complesso di interventi tesi al superamento dell'emergenza conseguente gli eventi del 25 ottobre 2011 (art. 1, comma 2, ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974/2011);

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 60 del 21 dicembre 2011 - parte prima.

12A00235

Approvazione dell'ordinanza n. 35 del 30 novembre 2011

Approvazione ordinanza n. 35 del 30 novembre 2011.

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3915/2010, in relazione allo stato di emergenza, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011, per gli eventi atmosferici verificatisi nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010, rende noto:

che con propria ordinanza n. 35 del 30 novembre 2011, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3915, ha disposto il rimborso degli interventi effettuati in somma urgenza;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 60 del 21 dicembre 2011 - parte prima.

12A00236

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 22 luglio 2010 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Tratto Ragusa-Catania: Ammodernamento a quattro corsie della SS 514 "Di Chiaromonte" e della SS 194 "Ragusana" dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114 (CUP F12C03000000001). Parere sullo schema di convenzione». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 16 dicembre 2011).

Il titolo della deliberazione citata in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 48, prima colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi così corretto:«*Itinerario* Ragusa-Catania: Ammodernamento a quattro corsie della SS 514 "Di Chiaromonte" e della SS 194 "Ragusana" dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114 (CUP F12C03000000001). Parere sullo schema di convenzione. (*Deliberazione n. 71/2010).*».

12A00395

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-011) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
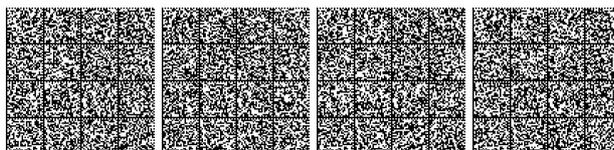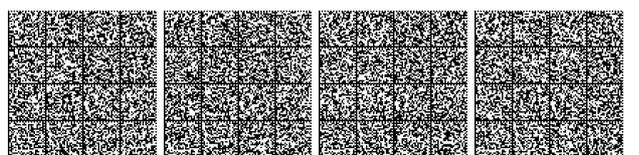
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
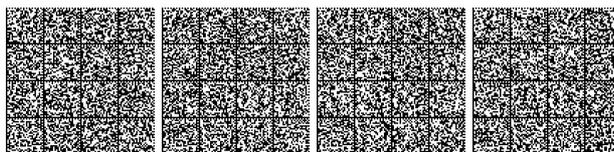
AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 9 gennaio 2012 vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento validi a partire dal 2012.

Avvertiamo i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00